

« Art. 16. Formata la tabella di ripartizione, l'intendente ne trasmetterà copia ai sindaci di ciascun comune. »

(La Camera approva.)

« Art. 17. I sindaci sottoporranno la tabella ai Consigli comunali per le loro osservazioni, quindi la trasmetteranno, unitamente alle medesime, per mezzo dell'intendente, al Consiglio provinciale entro il termine di giorni dieci. »

(La Camera approva.)

CHIARLE, relatore. Pregherei la Camera di voler sospendere la discussione e la votazione dell'articolo 18, avvegnachè la Commissione è d'avviso di proporre un emendamento al medesimo, il quale emendamento sarà stampato e distribuito domani mattina ai signori deputati.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che per domani sono convocati tutti gli uffizi alle ore 11. È opportuno che i signori deputati vi si trovino in numero, perchè si tratta di cose urgenti.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Esposizione finanziaria fatta dal presidente del Consiglio dei ministri;

2° Continuazione della discussione del progetto di legge per riforma dei diritti di gabella.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Esposizione fatta dal ministro delle finanze dello stato del pubblico erario, e presentazione dei seguenti tre progetti di legge: 1° Per l'approvazione dei bilanci attivo e passivo del 1853; 2° per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio di detti bilanci fino al 31 marzo 1853; 3° per l'alienazione di due milioni di rendita sul debito pubblico — Seguito della discussione del progetto di legge per riforma dei diritti di gabella — Articoli 18, 19 e 20 nuovamente emendati dalla Commissione — Spiegazioni del relatore Chiarle, e dei ministri delle finanze e dell'interno — Opposizioni dei deputati Mellana, Bonavera e Depretis — Reiezione degli emendamenti Depretis — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 18 — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei deputati Bronzini-Zapelloni, Chiarle, relatore, e Michellini — Approvazione degli articoli 18, 19 e 20 — Osservazioni del deputato Sineo sull'articolo 32, e risposte del ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo 21 — Aggiunta del deputato Pescatore — Osservazioni del ministro delle finanze — Rinvio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

4751. Il Consiglio comunale di Bianzè;

4752. Il Consiglio comunale di Pamparato, provincia di Mondovì;

4753. Il Consiglio comunale di Laigueglia, provincia di Albenga;

4754. Il Consiglio comunale di Scarnafigi, provincia di Saluzzo;

4755. Il Consiglio comunale di Tortona;

4756. Il Consiglio comunale di Cinzano, provincia di Torino;

4757. Il Consiglio comunale di Mondovì;

4758. Il Consiglio delegato d'Isola, provincia d'Asti;

4759. Il Consiglio delegato di Salabue, provincia di Casale;

4760. Il Consiglio delegato di Agliano, provincia d'Asti;

4761. Il Consiglio delegato di Semiana, provincia di Lomellina;

4762. Il Consiglio di Alba;

4763. Il Consiglio delegato di Livorno, provincia di Vercelli;

4764. 67 abitanti e capi di casa di Rivalba, provincia di Torino;

4765. 45 abitanti e capi di casa di Sciolze, provincia di Torino;

4766. 66 abitanti e capi di casa di Breme, provincia di Lomellina;

4767. 101 abitanti e capi di casa di San Salvatore, provincia di Alessandria;

4768. 7 abitanti e capi di casa di Lequio, provincia di Alba;

4769. 37 abitanti e capi di casa di Broglio, provincia di Biella;

4770. 83 abitanti e capi di casa di Salicetto, provincia di Mondovì;

4771. 80 abitanti e capi di casa di Alessandria;

4772. 77 abitanti e capi di casa di Dezana, provincia di Vercelli;

4773. 79 abitanti e capi di casa di Rocca d'Arazzo, provincia d'Asti;

4774. 57 abitanti e capi di casa di Montù, provincia di Saluzzo;

4775. 70 abitanti e capi di casa di Santa Maria Maggiore;

4776. 51 abitanti e capi di casa di Semiana, provincia di Lomellina;

4777. 159 abitanti e capi di casa di Isola del Cantone, provincia di Genova;

4778. 51 abitanti e capi di casa di Moiola, provincia di Cuneo;

4779. Il Consiglio delegato e 71 abitanti di Massello, provincia di Pinerolo;

4780. 53 abitanti e capi di casa di Cava, provincia di Lomellina;

4781. 53 abitanti di Castagnole, provincia di Torino;

4782. 9 membri del collegio dei causidici di Mondovì;

4783. 313 abitanti e capi di casa di Saluzzo;

4784. 995 abitanti e capi di casa di Torino;

presentano petizioni conformi a quella portante il numero 4655, relativa all'incameramento dei beni ecclesiastici.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Siotto-Pintor fa omaggio alla Camera di una sua opera di recente pubblicazione, intitolata: *Dei principii razionali e di diritto positivo intorno al matrimonio.*

Quest'opera verrà depositata nella biblioteca della Camera.

MICHELINI. Colla petizione numero 4735 il municipio di Limone espone nuove ragioni che militano a favore della galleria del colle di Tenda. Per non occupare due volte la Camera sullo stesso argomento, io proporrei che tale petizione fosse trasmessa alla Commissione, che è stata incaricata di riferire sul progetto di legge presentato a tal uopo dal ministro dei lavori pubblici. Così, quando verrebbe in discussione questo progetto di legge, il relatore della Commissione farebbe una relazione speciale sulla petizione di cui si tratta.

PRESIDENTE. Avverto il deputato Michelini che non esiste più il progetto di legge pel traforo del colle di Tenda, di modo che sarebbe impossibile che avesse effetto la sua proposta.

MICHELINI. È cosa per me nuova che questo progetto sia stato ritirato; anzi il relatore della Commissione, l'onorevole generale Quaglia, lo ignora assolutamente.

QUAGLIA. Io credo che questo progetto non sia stato riprodotto, ma non mi risulta che sia stato ritirato; mi risulta che anzi la relazione ne fu stampata, ed era favorevole al progetto.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si considera ritirato di sua natura, perchè il Ministero, che lo ha presentato nella Sessione precedente, non lo ha più riprodotto, il che equivale ad un ritiro.

ESPOSIZIONE DELLE CONDIZIONI DELLE FINANZE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE FINANZIARI E DEL BILANCIO DEL 1855.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro delle finanze per l'esposizione dello stato del pubblico erario, e per altre comunicazioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. A norma di quanto ho ieri annunziato alla Camera, prendo ad esporre lo stato della pubblica finanza, comunicandole la relazione che precede i bilanci attivo e passivo pel 1855, dei quali ora le farò presentazione con alcuni progetti di legge. (*Movimento generale di attenzione*)

Signori! Nel compiere al grave incarico di sottoporre alle vostre deliberazioni i progetti dei bilanci attivo e passivo per l'anno 1855, debbo anzitutto invocare in modo speciale la vostra indulgenza a motivo del breve spazio di tempo che mi fu concesso per compiere una tanta bisogna.

Chiamato a reggere le finanze dello Stato pochi giorni prima della riunione delle Camere, trovai i bilanci già compilati, molti in corso di stampa, alcuni già stampati e distribuiti. Avrei potuto sospendere la stampa e distribuzione per sottoporli a nuovo esame prima di assumerne la responsabilità. Ma da questa determinazione mi distolsi, e la fiducia che io riponeva nei ministri che gli avevano preparati, ed il pensiero che così facendo, la discussione dei bilanci sarebbe stata rimandata ad epoca indeterminata e lontana; inconveniente questo oltre ogni altro gravissimo.

Ordinai quindi si proseguisse a stampare e distribuire i singoli bilanci, riservandomi di concertare coi miei colleghi, animati al pari di me dal desiderio di menomare, per quanto fosse possibile, gli aggravii dello Stato, quei cambiamenti che nuove ed accurate indagini ci avrebbero consigliato d'introdurre in essi.

Ciò premesso, andrò esponendo i motivi delle nostre proposizioni.

Dopo alcune prime modificazioni, deliberate dal Ministero posteriormente alla stampa, e consegnate in apposita tabella, i bilanci presentano i seguenti risultati:

Bilancio passivo.

Parte ordinaria	L. 122,895,950 48
Parte straordinaria	» 23,915,122 85
Totale	L. 146,811,073 55

Bilancio attivo.

Parte ordinaria	L. 104,693,786 50
Parte straordinaria	» 2,787,585 55
Totale	L. 107,481,369 83

Dal che consegue una deficienza nel bilancio ordinario di L. 18,202,164 48 e nel complesso di » 39,329,703 80

Bilancio passivo.

Il confronto dei bilanci passivi delle singole aziende con quelli dell'anno antecedente apparisce nel seguente quadro:

Quadro comparativo

BILANCI	S P E S E O R D I N A R I E						
	Proposte nel bilancio 1853			Ammesse nel bilancio 1852 colle leggi delli 18 e 22 febbraio 1852	D I F F E R E N Z E tra le spese del 1853, colonna 4, e quelle del 1852, colonna 5		
	Risultanti dai bilanci stampati	Riduzioni operate posteriormente	Spese restanti		<i>in più</i> nel 1853	<i>in meno</i> nel 1853	
1	2	3	4	5	6	7	
Erario (Spese generali)	Dotazioni	5,205,670 >	>	5,205,670 >	5,205,670 >	>	>
	Debito pubblico	31,365,724 69	>	31,365,724 69	33,573,649 87	>	2,207,925 18
	Debito vitalizio	9,739,460 99	67,000 >	9,672,460 99	7,932,001 82	1,740,459 17	>
	Spese diverse	1,742,078 28	>	1,742,078 28	1,875,340 99	>	133,262 71
		48,052,933 96	67,000 >	47,985,933 96	48,586,662 68	1,740,459 17	2,341,187 89
							600,728 72
Grazia e giustizia		5,548,023 20	>	5,548,023 20	5,199,309 50	348,713 70	>
Esterio e poste		3,296,247 27	>	3,296,247 27	3,068,668 23	227,579 04	>
Istruzione pubblica		1,975,955 78	>	1,975,955 78	1,792,202 15	183,753 63	>
Interno		5,445,504 81	63,500 40	5,382,004 41	5,122,134 09	259,870 32	>
Lavori pubblici		3,020,605 60	41,200 >	2,979,405 60	2,620,307 02	359,098 58	>
Strade ferrate.	Costruzione	382,364 94	>	382,364 94	400,964 94	>	18,600 >
	Esercizio	1,816,418 >	>	1,816,418 >	1,489,465 >	326,953 >	>
Guerra		29,443,047 93	>	29,443,047 93	29,500,888 26	>	57,840 33
Artiglieria		2,090,020 >	4,579 >	2,085,441 >	2,282,936 57	>	197,495 57
Marina		3,964,116 70	>	3,964,116 70	4,084,209 50	>	120,092 80
Finanze		6,289,117 73	>	6,289,117 73	6,099,542 04	189,575 69	>
Gabelle		11,747,873 96	>	11,747,873 96	12,931,473 57	>	1,183,605 61
Agricoltura e commercio		>	>	>	471,181 50	>	471,181 50
		123,072,229 88	176,279 40	122,895,950 48	123,649,951 05	1,895,543 96	2,649,544 53
						<i>In meno</i>	754,000 53

Spese ordinarie 1853 L. 122,895,950 48

Id. straordinarie 1853 > 23,915,122 85

L. 146,811,073 33

dei bilanci passivi.

S P E S E S T R A O R D I N A R I E						Osservazioni
Proposte nel bilancio 1853			Ammesse nel bilancio 1852 colle leggi delli 18 e 22 febbraio 1852	DIFFERENZE tra le spese del 1853, colonna 10, e quello del 1852, colonna 11		
Risultanti dai bilanci stampati	Riduzioni operate posteriormente	Spese restanti		in più nel 1853	in meno nel 1853	
8	9	10	11	12	13	14
334,243 23	50,000 >	284,243 23	365,849 23	>	81,606 >	
236,068 80	>	236,068 80	82,899 >	153,169 80	>	
23,968 >	>	23,968 >	33,579 >	>	9,611 >	
123,462 40	>	123,462 40	113,807 60	9,654 80	>	
441,971 65	42,000 >	399,971 65	451,380 64	>	51,408 99	
2,376,526 53	456,996 41	1,919,530 12	1,028,282 31	891,247 81	>	
17,808,051 36	>	17,808,051 36	9,531,000 >	8,277,051 36	>	
>	>	>	>	>	>	
407,332 60	>	407,332 60	1,433,848 45	>	1,031,515 85	
2,235,108 >	955,804 >	1,279,304 >	1,477,746 50	>	198,442 50	
732,511 70	>	732,511 70	650,000 >	82,511 70	>	
690,427 30	>	690,427 30	378,484 61	311,942 69	>	
10,251 69	>	10,251 69	16,593 02	>	6,341 33	
>	>	>	99,780 >	>	99,780 >	
25,419,923 26	1,504,800 41	23,915,122 85	15,668,250 36	9,725,578 16	1,478,705 67	
				<i>In più 8,246,872 49</i>		

Dal complesso di questo confronto si rileva:

Una diminuzione nelle spese ordinarie di L.	754,000 57
Un aumento delle straordinarie di . . . »	8,246,872 49
E così in complesso un aumento di . . . L.	<u>7,492,871 92</u>

Prendendo a parlare delle spese ordinarie, è forza avvertire essere la diminuzione solo apparente, in quanto che attenendosi alle norme della semplificazione voluta da una buona contabilità, si sono sottratte dalle assegnazioni del debito pubblico le somme che si stanziavano per pagamenti da eseguirsi nell'anno successivo, sottrazioni che ascendono all'egregia somma di L. 2,480,529 41

Quindi se il presente bilancio fosse stato ordinato come l'antecedente, il confronto delle spese ordinarie, anziché una economia, ci porgerebbe un aumento di . L. 1,726,528 84

Un tale risultato non può a meno, a prima giunta, di colpire dolorosamente la Camera, ed essa sarebbe in diritto, come in obbligo, di farne argomento di severa censura pel Governo, quando un attento esame dell'accennato aumento non la convincesse essere questo cagionato da indeclinabili necessità. Credo dovervene sin d'ora indicare le cause principali, rimandandone la compiuta dimostrazione alle discussioni dei singoli bilanci.

Spese generali.

Il bilancio delle spese generali si è quello che più soffre al paragone.

Mi fermerò sulle categorie in cui gli aumenti sono maggiori.

Per le commissioni a corrispondersi ai signori Hambro e Rothschild pel pagamento degli interessi a Londra ed a Parigi; per l'aggio della lira sterlina e pel servizio di alcune nuove rendite perpetue del debito feudale di Sardegna occorre la spesa di lire 151,529 25, che non figurava negli anni antecedenti.

Per l'interesse sulle azioni della strada ferrata di Susa si portò a calcolo una spesa di lire 141,075, in conformità al prescritto dalla legge di concessione del 14 giugno 1852.

L'assegnamento per le pensioni civili e militari, di cui alle categorie 26 e 27, somma alla enorme cifra di L. 8,682,254 86
colla differenza in più sul 1852 di » 1,851,558 98

Quest'incremento è in gran parte dovuto alla soppressione delle casse speciali che avevano il carico delle pensioni degli impiegati dell'azienda delle gabelle, e di quella delle finanze, non che di alcune altre amministrazioni. Le pensioni già a carico di queste casse sommano:

Per l'azienda delle gabelle a L.	665,865 96
Per l'azienda delle finanze ed altre amministrazioni »	577,494 45
Totale L.	<u>1,043,558 59</u>

A questa spesa si faceva fronte per lo passato:

1° Mercè alcuni proventi speciali nel ramo doganale, non che parte delle multe e pene pecuniarie, proventi che vennero ora incamerati e che ammontarono pel 1851 a L. 85,081 54

2° Col prodotto della ritenenza sugli stipendi ed aggi degli impiegati delle sovaccennate amministrazioni, non che delle vacanze d'impieghi non eccedenti i due mesi, il qual prodotto nel 1851 fruttò la somma di » 272,618 57

A riportarsi L. 557,700 11

Riporto L. 557,700 11

3° Col sussidio annuo che si portava sui bilanci passivi dell'erario e delle gabelle. Sussidi che ascensero pel 1851 alla somma di . . . 688,775 35
L. 1,046,475 46

Conviene dunque detrarre dall'aumento che si scorge in queste due categorie la somma di lire 1,043,558 59, la quale è compensata sia dai mentovati prodotti già assegnati a quelle casse, ed ora figuranti nella parte attiva del bilancio, sia dalla soppressione nel bilancio passivo delle categorie relative ai sussidi.

Operata questa sottrazione, rimane tuttavia un aumento di L. 787,980 59
così ripartito:

Pensioni militari L.	564,555 79
Pensioni civili »	223,446 80

È da avvertire che la massima parte delle nuove pensioni furono bensì concesse nell'anno 1851, quando si dovette applicare la legge sulle aspettative, ma posteriormente alla formazione del bilancio del 1852, in cui non poterono esservi comprese, onde avvi motivo di credere, che questo bilancio, per ciò che riflette queste categorie, non sarà meno gravato del bilancio del 1853. Che anzi si può argomentare che questo ultimo bilancio presenterà economie, se i vari discateri penetrati dalla gravità delle cifre ora pubblicate, andranno d'indi in poi molto a rilento nella concessione di nuove pensioni di riposo.

Ma, a fronte degli esposti risultati, importa di ricercare i mezzi di porre un argine a questo progressivo accrescersi delle pensioni militari e civili. Dopo maturo esame avendo riconosciuto che per ora la riforma delle leggi sulle pensioni militari, forse soverchiamente larga, non sarebbe opportuna, e che poco gioverebbe la riproduzione della legge sulle pensioni civili, il Ministero ha creduto che un freno efficace al chiedere ed all'accordare pensioni fosse il controllo della pubblicità.

E perciò, seguendo l'esempio del Belgio, esso intende di rendere obbligatoria l'enunciazione dei motivi e delle basi legali della liquidazione delle pensioni nei decreti reali che le accordano, non che la pubblicazione dei motivi nel foglio ufficiale.

Grazia e giustizia.

Nel bilancio di grazia e giustizia il chiesto aumento riflette onninamente le spese di giustizia criminale; spese d'ordine che non si potranno scemare se non col riformare il Codice di processura criminale, e fors'anche col modificare la tariffa delle indennità ai testimoni concesse.

Estero e poste.

Nel bilancio dell'estero e poste l'aumento è accagionato dal rimborso agli uffici postali esteri (spesa d'ordine) per lire 170,000, e da miglioramenti nel servizio postale per lire 86,000.

Aumento questo ben tenue se si riflette all'immenso sviluppo delle corrispondenze postali, ed al notevole incremento di questo ramo di prodotto, incremento tale che superò le previsioni del bilancio del 1851 di lire 600,000 e supererà certamente di altre lire 600,000 quelle del bilancio in corso.

Istruzione pubblica.

A poco più di lire 60,000 rileva l'aumento reale che richiedesi pel servizio ordinario della pubblica istruzione, aumento appoggiato precipuamente al bisogno di promuovere e di sostenere le scuole secondarie ed elementari, dell'isola di Sardegna, ove cotal bisogno si fa sentire molto maggiore.

Tuttavia nel corso della discussione il ministro dell'istruzione pubblica si propone di presentare alcune economie che varranno a rendere meno sensibile tale aumento.

Interno.

Quantunque il bilancio dell'interno si presenti con una cifra maggiore di quella dell'anno scorso, in esso si sono fatte reali economie.

Infatti, onde istituire un reale confronto, conviene dedurre:

1° Le spese che erano a carico del bilancio d'agricoltura e commercio in	L. 67,000
2° Spese d'ordine, cioè quelle che trovano un compenso nell'attivo.	» 150,000
3° Finalmente le spese relative al telegrafo magnetico, spese in alto grado riproduttive	» 28,000
Totale	L. 245,000

Lavori pubblici.

L'aumento del bilancio dei lavori pubblici è meramente fittizio, giacchè esso deriva dall'esservi portato per la prima volta le spese dei porti e spiagge che pel 1852 furono votate dopo l'approvazione del bilancio.

Strade ferrate.

Se l'esercizio delle strade ferrate richiede una maggiore somma di lire 526,953, questa viene compensata largamente dal maggiore prodotto sperabile nel 1853 che abbiamo calcolato ad oltre 1,000,000.

Guerra.

La guerra presenta un'economia di lire 57,840 53, economia che risulterebbe assai maggiore, se non si fossero collocate fra le spese ordinarie, come ragione voleva, gli assegnamenti di aspettativa, che sommano a lire 539,119 86, i quali finora figuravano fra le spese straordinarie.

Artiglieria.

La diminuzione delle spese nel bilancio d'artiglieria è notevole, anzi è tale che si può asserire essersi raggiunto, se non superato, il limite estremo delle ragionevoli economie.

Marina.

La marina è pur essa in diminuzione di spese: l'esame di questo bilancio vi convincerà, spero, che nulla si è tralasciato per ridurre le spese non strettamente necessarie al mantenimento ed allo sviluppo del nostro naviglio.

Finanze.

L'aumento che presenta nelle spese ordinarie il bilancio dell'azienda di finanze è più apparente che reale, poichè, se ne togliamo lire 127,000 pel servizio dei pesi e delle misure, spesa questa già stanziata nel bilancio del preesistente Ministero d'agricoltura e commercio, e lire 80,000 per ispezie di ordine che trovano il loro compenso nell'attivo, a ben poca cosa sono ridotti i maggiori fondi che si richiedono per ispin-

gere con alacrità gli importanti servizi affidati a quell'amministrazione.

Gabelle.

La diminuzione notevole nel bilancio delle gabelle ha per principali motivi:

1° Minori acquisti nei tabacchi per	L. 815,000
2° La soppressione della sovvenzione alla cassa delle pensioni per	» 423,000

Oltre alle già accennate cause d'aumento dei singoli bilanci, conviene ritenere essersi portati per la prima volta fra le spese ordinarie gli assegnamenti d'aspettativa, stati finora annoverati nella parte straordinaria del bilancio.

Quindi, ove nel paragonare il bilancio ordinario passivo del 1853 a quello del 1852 si voglia tener conto delle spese meramente d'ordine, di quelle che trovano un compenso nell'attivo, e finalmente di quelle state traslocate dalla parte straordinaria all'ordinaria, si avranno i seguenti risultati:

Dimostrazione della differenza reale nelle spese ordinarie 1853 con quelle del 1852.

Spese ordinarie proposte pel 1853	L. 122,895,950	48
Aggiunta della spesa del debito pubblico detratta dal 1853 per misura di contabilità.	» 2,480,329	41
Totale spese ordinarie 1853	L. 125,376,279	89
Deduzione delle seguenti partite che costituiscono aumento nel 1853, ma di cui non si debbe far caso, trattandosi o di spese d'ordine o di spese che trovano compenso nell'attivo, o di spese straordinarie state trasportate più regolarmente nelle ordinarie:		
1. Spese di giustizia criminale	L. 285,000	»
2. Spese postali del dicastero di grazia e giustizia	» 4,500	»
3. Rimborso di diritti postali agli uffizi esteri »	170,000	»
4. Spese di lasciti universitari amministrati dalle finanze	» 6,628	78
5. Stipendi d'impiegati di sicurezza pubblica, e di opere pie ricuperati dalle provincie ed altri vari	» 182,550	»
6. Restituzione di diritti e di redditi demaniali »	15,000	»
7. Spese di ruoli delle contribuzioni dirette »	21,298	64
8. Indennità agl'impiegati dogane per l'incameramento piombaggio colli	» 70,000	»
9. Aumento delle spese di esercizio delle strade ferrate	» 326,953	»
A riportarsi	L. 1,081,930	42
		125,376,279 89

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852

<i>Riporto . . .</i>	L. 1,081,930 42	125,376,279 89
10. Stipendi degl'impiegati del telegrafo elettrico »	34,000 »	
11. Interessi d'azioni delle strade ferrate . . »	75,000 »	
12. Aspettative già stanziante fra le spese straordinarie. »	708,000 »	
	<u>L. 1,898,930 42</u>	
13. Spese ordinarie dei porti espiagge autorizzate nel 1852 fuori bilancio »	301,057 »	
14. Proventi delle casse delle ritenenze incamerati allo Stato. . . »	337,700 11	
	<u>L. 2,537,687 53</u>	<u>2,537,687 53</u>
Restano le spese ordinarie 1853 . . . L.		122,838,592 36
Bilancio ordinario 1852 approvato colla legge 18 febbraio 1852 »		123,649,951 05
Differenza in meno nel 1853 L.		<u>811,358 69</u>

Questo quadro dimostra che, ad onta dell'accresciuto peso del debito vitalizio, le spese ordinarie del presentatovi bilancio che non trovano compenso nell'attivo sono minori di quelle approvate l'anno scorso di oltre lire 811,000.

Non entreremo in molti particolari intorno alle spese straordinarie onde non ripetere le spiegazioni ad esse relative che si trovano nei singoli bilanci che già avete sott'occhio.

Avvertiremo solo che, mentre i dicasteri della guerra e dell'artiglieria presentano una notevole economia, quantunque le spese relative alle fortificazioni di Casale figurino per la prima volta in bilancio, quelli della giustizia, dei lavori pubblici, delle strade ferrate e delle finanze richieggono fondi molto maggiori; e ciò nei seguenti motivi:

Il dicastero della giustizia pel proseguimento del palazzo della Corte d'appello di Chambéry.

Il dicastero dei lavori pubblici per cagione dei maggiori lavori stradali da eseguirsi in Sardegna, dei nuovi fari da erigersi, e di alcune altre opere di incontestabile utilità.

Quello delle strade ferrate a motivo dell'essersi quasi esauriti i residui dei bilanci anteriori; della opportunità di spingere a tutta possa la costruzione delle grandi linee di Genova a Torino e Novara; e dall'essersi portata in bilancio la spesa di due milioni per le ferrovie di Susa e di Novara.

L'aumento di bilancio dell'azienda di finanze è cagionato dall'essersi dovuto stanziare l'egregia somma di lire 300,000 pei lavori dell'arginamento dell'Isère, essendosi esauriti i fondi residui coi quali si fece fronte ai lavori eseguiti nell'anno corrente.

Se la somma di lire 25,915,122 85 a cui ascendono le spese straordinarie può parere a prima giunta gravissima nelle attuali condizioni della finanza pubblica, essa però non vi sgombererà riflettendo che la massima parte di questi 20 milioni all'incirca, sono d'indole altamente riproduttiva, e cagionati da opere che quando saranno compite, accresceranno i redditi dello Stato di una somma maggiore, dell'interesse del capitale che ad esse dobbiamo dedicare.

Attivo.

Paragonando ora il bilancio attivo che vi è presentato con l'ultimo da voi votato, si giunge ai seguenti risultati:

1853. Ordinario	L. 104,695,786 30
1852. "	» 98,834,587 45
Aumento	<u>L. 5,859,198 85</u>
1853. Straordinario	L. 2,787,585 53
1852. "	» 2,790,531 83
Diminuzione	<u>» 2,948 30</u>
e così in complesso un aumento di . . . L.	<u>5,886,250 55</u>

I rami di prodotto che conferiscono maggiormente a quest'aumento sono:

Per l'azienda delle gabelle:

Dogane	L. 2,700,000
Tabacchi	» 800,000

Per l'azienda delle finanze:

Insinuazione e tabellone	» 1,500,000
Carta bollata	» 400,000
Strade ferrate.	» 1,100,000
Amministrazione delle poste.	» 600,000

Questi aumenti sono menomati dalle diminuzioni calcolate sui seguenti rami che si riferiscono quasi esclusivamente alle nuove imposte dal Parlamento votate.

Tassa commerciale.	L. 1,500,000
Diritti di successione.	» 1,100,000
Tassa sui fabbricati	» 200,000

Noi pensiamo che queste cifre, le quali dimostrano quanto rapido sia l'incremento della ricchezza pubblica e privata, saranno accolte con soddisfazione dalla Camera, e compenseranno alquanto la non lieta impressione prodotta sull'animo suo da quanto abbiamo dovuto esporle intorno al bilancio passivo: e tanto più lo crediamo che non potremo con fondamento essere appuntati di avere cercato a farci illusioni sull'avvenire.

Le cifre da noi portate in bilancio sono conformi, e soventi volte inferiori ai risultati accertati nei primi mesi dell'anno andante. Non avendo tenuto conto dell'incremento sperabile, a seconda di quanto si verifica da parecchi anni, pensiamo poter asserire essere assai probabile che in definitiva otterremo risultati più favorevoli di quelli sui quali v'invitiamo a far assegno.

Già l'anno scorso ci si fece il rimprovero di aver esagerate le categorie del bilancio attivo. I fatti però hanno non solo avverate, ma di gran lunga superate le nostre previsioni, poichè possiamo sin d'ora accertare la Camera che le rendite ordinarie calcolate pel 1852 nella somma di 98,834 587 supereranno i 103,000,000, e che così la realtà sarà di 4 milioni maggiore dei nostri supposti.

Le entrate straordinarie si compongono del valore dei sali ceduti alla compagnia che prese in affitto le saline della Sardegna;

Del valore dei beni demaniali e di alcune cedole provenienti dalle sopresse casse, ancoraggi e sanità marittima, di cui il Ministero si riserva di proporre la vendita con legge speciale;

Del prezzo a ricavarsi dalla vendita di cannoni di bronzo ai quali si sono già surrogati altri cannoni di ferro;

E di alcuni altri prodotti di poco momento.

Dopo di avervi esposti i motivi sui quali poggiano le proposte che abbiamo l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni in ordine ai bilanci dell'anno venturo, ci corre l'obbligo di farvi conoscere qual sia la condizione presente delle nostre finanze, e quali sieno i mezzi che intendiamo adoperare per

sovvenire alle attuali necessità, e quali quelli che ci paiono richiesti per provvedere in modo stabile e definitivo all'avvenire.

La condizione delle nostre finanze venne esposta in un lavoro che vi fu già distribuito, lavoro a cui mi crederei in debito di tributare meritate elogi, se io non avessi la sorte di potere chiamare il suo autore, che fu il mio predecessore, coi nomi di collega ed amico.

Dai fatti ricordati nei cenni del cavaliere Cibrario risulterebbe che a sopperire ai disavanzi dei bilanci 1852 e retro, come a quello non ancora votato del 1853, si richiederebbe l'egregia somma di 59,600,000, somma che, tenendo conto della suppedizione di 4,600,000 fatta dalla cassa della liquidazione francese, si può ridurre a 55,000,000.

Questa somma è suscettibile di parecchie riduzioni fondate sui seguenti motivi:

1° L'accertamento definitivo del prodotto dell'imprestito anglo-sardo fa risultare un ricavo maggiore di quello calcolato di L. 787,725

2° Lo spoglio del bilancio passivo pel 1851 dell'azienda di guerra già compilato consegna una minore spesa in confronto delle somme stanziare in bilancio di L. 2,234,199 86 ed in confronto dei calcoli della relazione Cibrario. » 665,000

E qui ci sia lecito richiamare l'attenzione della Camera su questo fatto rilevantisimo, che varrà da se solo a dissipare i timori a cui deve aver dato origine la legge sui crediti supplementari, poichè esso ci fa palese che ad onta delle maggiori spese che ascendono:

Per il bilancio della guerra a L. 1,617,471, 58
Id. dell'artiglieria comprese
le fortificazioni di Casale a . . » 1,321,167 29
perciò in totale a L. 2,938,638 87

Le economie operate su varie categorie ascendono:

Pel bilancio della guerra a . L. 3,851,671 44
Id. d'artiglieria a . » 535,999 77
Totale L. 4,437,671 21

E così compensata la spesa di Casale si verifica sui bilanci militari una economia di L. 1,499,052 34

A fronte di così favorevoli risultati noi speriamo non essere tacciati di parzialità se dichiariamo altamente essere questi dovuti alle assidue cure del ministro della guerra, come pure allo zelo instancabile, all'illuminata operosità del giovane e distinto colonnello che da quasi 18 mesi regge l'amministrazione della guerra.

3° Procedendo ora all'enumerazione delle cause che diminuire possono la deficienza calcolata dal cavaliere Cibrario, diremo che in terzo luogo si può sperare una minore spesa nell'anno 1852 di » 2,000,000

4° Finalmente il cavaliere Cibrario avendo calcolata la deficienza del 1853, in 43,000,000, ed essendo ora questa ridotta a circa 39,000,000, si devono ancora sottrarre » 4,000,000

E così in tutto. L. 7,452,725

Ciò che ridurrà la deficienza degli esercizi 1853 e retro a 47,500,000 lire.

Per far fronte a questo grave disavanzo noi abbiamo bensì i buoni del tesoro, ed i fondi materiali di cassa, cioè quelli che provengono dall'effettuarsi le riscossioni più rapidamente del pagamento delle spese; ma oltretutto queste risorse d'indole incerta non sono pari ai bisogni, sarebbe il colmo dell'imprevidenza il non provvedere sin d'ora in modo certo agli impegni dell'erario pubblico, epperò noi vi proponiamo col progetto di legge che avrà l'onore di deporre assieme ai bilanci sul banco della Presidenza, di autorizzare l'alienazione di una rendita di 2,000,000 di lire a quei patti e condizioni che saranno dal Ministero ravvisati più opportuni, annullando ad un tempo in modo definitivo la rendita di 2 milioni creata colla legge 12 luglio 1850, e non stata sinora negoziata.

Noi non vi nascondiamo che i bisogni dell'anno venturo non richiederebbero una sì vistosa operazione di credito; che con l'alienazione di 1,000,000 di rendita si sopperirebbe probabilmente a tutte le spese dell'anno solare 1853, e che senza inconvenienti si potrebbe rimandare ad epoca più remota l'alienazione del secondo milione, la di cui vendita vi è da noi proposta. Ma gravi motivi ci consigliano ad insistere nella fattavi proposizione.

Infatti noi riputiamo che, ove ci si consenta la vendita di due milioni di rendita, potremo con intera buona fede annunziare essere questa l'ultima volta che avremo ricorso al credito per sopperire alle deficienze del bilancio delle spese ordinarie; annunzio questo che, unicamente fondato sul voto delle leggi d'imposte che vi saranno presentate, gioverà non poco al rialzo del credito ed al buon esito della operazione stessa.

Di più l'esperienza ci ha dimostrato potersi ottenere migliori condizioni dai capitalisti quando le operazioni di credito non si dimezzano, ma si fanno in modo da rendere questi convinti che le loro speculazioni non saranno incagliate prima d'essere portate a compimento da nuove emissioni di rendite.

Ma, a renderci convinti della opportunità dell'alienazione di una rendita di 2,000,000, vale un terzo e degli altri più grave motivo.

Noi non possiamo sperare di ristabilire pienamente l'equilibrio nei nostri bilanci se prima non troviamo modo di menomare il peso che c'impone il servizio del debito pubblico. Ora ciò non si può conseguire se non coll'operare la conversione delle rendite redimibili al 5 per cento in rendite di un tasso minore. Quest'operazione, mentre alleggerirebbe il peso degli interessi cui dobbiamo soddisfare, ci permetterebbe di ridurre entro più giusti limiti il fondo d'estinzione, che ora raggiunge l'enorme somma di circa 7,000,000.

Forse taluno osserverà essere prematuro nelle presenti condizioni delle nostre finanze il pensare alla conversione delle rendite, non essendo il corso delle nostre cedole giunto al punto da rendere quest'operazione di facile esecuzione.

A quest'obiezione risponderemo che non si tratta di operare questa conversione immantinenti, ma solo di porsi in grado di tentarla, sia sul finire dell'anno 1853, sia al principiare del 1854, ove le condizioni del credito pubblico sia all'estero che all'interno cel consentano.

Quando si rifletta che il 3 per cento consolidato inglese ha superato di gran lunga il pari, che il 4 1/2 per cento francese ha raggiunto il corso di 106 ed il 3 per cento quello di 85, non parrà presuntuoso di sperare che, dopo avere posto

un termine a nuovi imprestiti, ci riesca d'ottenere capitali a condizioni meno onerose di quelle a cui dobbiamo in ora sottostare.

Ma, a rendere possibile la conversione della rendita, dalla quale, lo ripetiamo, dipende in gran parte l'assettamento delle nostre finanze, due condizioni si richiegono in modo indeclinabile.

In primo luogo è necessario che le casse pubbliche sieno ben provviste di fondi all'epoca in cui si vorrà tentare questa operazione. È indispensabile quindi che il bilancio ordinario dello Stato presenti un esatto pareggio fra le spese e le entrate.

Alla prima condizione provvederete col sancire il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

Alla seconda col consentire ai sacrifici che il Governo si trova costretto a richiedere dal patriottismo dei contribuenti.

Qualunque sieno i motivi che militino a favore della fattavi proposta, noi non possiamo nasconderci ch'essa implica la più intera fiducia nel Ministero, e che perciò non dovete favorevolmente accoglierla, s'esso non ve la ispira. Se a meritarsela bastassero la devozione al bene pubblico e lo zelo nell'adempimento de' propri doveri, noi non ce ne riputeremmo indegni, ma come ad ottenerla piena ed intera si richiede altresì il poter vantare antecedenti servizi, e assai maggiori di quelli che possiamo aver resi, ci asterremo di più oltre insistere su questo punto delicatissimo.

Ma non basta il provvedere alle necessità presenti con mezzi straordinari; è altresì opportuno, urgente il dare opera al definitivo assesto delle nostre finanze, affinché d'ora in poi alle spese ordinarie bastino le entrate ordinarie.

Guai a noi, se procedessimo più oltre nella pericolosa via degli imprestiti per sopperire alle spese ordinarie del bilancio; giacchè, non solo rovineremmo quel credito, prezioso retaggio dell'antico sistema, ma, ciò che sarebbe più grave, noi porremmo a duro cimento la fiducia della nazione nelle libere istituzioni.

Crederci quindi fallire ad un sacro dovere, e meritare di essere tacciato da voi di presunzione se, nel mentre che a nome del Governo io vengo a richiedere dal Parlamento non solo l'approvazione del bilancio, ma altresì un voto di fiducia, io non vi facessi conoscere ad un tempo, senza reticenze ed ambagi, con quai mezzi noi intendiamo arrivare al ristabilimento dell'equilibrio finanziario.

Perciò è mestieri anzi tutto lo stabilire in modo preciso quali sieno le spese ordinarie dello Stato alle quali si abbia a far fronte con le entrate ordinarie.

Nel bilancio che vi è sottoposto le spese ordinarie sono calcolate a L. 122,893,930 48 a ciò si deve aggiungere l'assegno pel servizio del debito pubblico, che per maggiore regolarità non si è portato nel bilancio attuale, ma che figurar deve nel bilancio venturo. » 2,480,329 41

A queste somme aggiungere si devono gli interessi della rendita di cui vi proponiamo di autorizzare la creazione » 2,000,000 »

Totale L. 127,376,279 89

Ma se non vogliamo illuderci, se intendiamo entrare nella realtà dei fatti, è forza valutare fra le spese ordinarie molte spese che vennero finora annoverate fra le straordinarie.

Infatti, esaminando attentamente questa parte del bilancio, rileverete molti articoli che dovranno o sotto la medesima forma o sotto forma analoga riprodursi nei venturi bilanci.

Questo lavoro eseguito con molto scrupolo ci ha condotti alla formazione del seguente quadro:

Spese straordinarie inscritte nel bilancio pel 1853, che possono riguardarsi come ordinarie.

Erario (spese generali).

Catasto	L. 146,017 73
Maggiori assegnamenti	» 4,600 »
Interessi di capitali dovuti dalle finanze	» 25,781 50
Perdita sulla fondita delle monete	» 2,000 »
Spese d'ufficio per lavori straordinari del debito pubblico	» 5,844 »
Casuali straordinari	» 100,000 »
	L. 284,243 23

Grazia e giustizia.

Commissioni di legislazione e dello stato civile	L. 20,000 »
Maggiori assegnamenti	» 9,068 80
Distribuzione della raccolta delle leggi patrie e registri per la statistica giudiziaria	» 7,000 »
	L. 36,068 80

Esteri e poste.

Maggiori assegnamenti	L. 18,968 »
Indennizzazione per soppressione postacavalli	» 5,000 »
	L. 23,968 »

Istruzione pubblica.

Maggiori assegnamenti	L. 29,874 80
Indennità d'alloggio	» 1,351 60
Adattamento palazzi universitari	» 8,100 »
Adattamento locali per le scuole tecniche »	22,500 »
Provviste e lavori per stabilimenti scientifici »	27,046 »
Spese di primo stabilimento di collegi nazionali	» 22,000 »
Sussidio all'istituto commerciale di Nizza »	3,500 »
Mutuo alla città di Domodossola	» 9,090 »
	L. 123,462 40

Interno.

Archivi dello Stato (personale straordinario) L.	5,000 »
Statistica	» 15,000 »
Provviste diverse per le intendenze	» 10,000 »
Maggiori assegnamenti	» 7,540 »
Costruzioni ed opere pei carceri:	» 202,431 65
	L. 239,971 65

Lavori pubblici.

Opere e lavori delle strade e dei ponti	L. 610,377 87
Lavori dei porti e spiagge	» 301,252 50
Allievi ingegneri all'estero	» 3,000 »
Carta dello Stato	» 1,600 »
Maggiori assegnamenti	» 2,600 »
	L. 918,830 37

Guerra.

Personale in eccedenza all'azienda di guerra	L.	10,000	»
Personale e spese d'ufficio delle leve	»	40,115	05
Comandi militari (maggior soldo)	»	30,700	»
Casa militare del Re (in soprannumero)	»	19,160	»
Deposito stalloni in Sardegna	»	30,000	»
Reclusione militare (in soprannumero)	»	41,219	»
Provvista letti	»	50,000	»
Maggiori assegnamenti	»	4,850	»
	L.	<u>216,044</u>	<u>05</u>

Finanze.

Maggiori assegnamenti	L.	9,010	»
Acquisto eventuale di stabili	»	3,000	»
Censimento prediale della Sardegna	»	291,310	»
Stipendio di assistenti agli emolumentatori	»	2,200	»
Demolizione dell'anticorpo del palazzo ducale	»	84,907	30
	L.	<u>390,427</u>	<u>30</u>

Gabelle.

Maggiori assegnamenti	L.	2,580	»
Interessi di capital valore saline	»	7,671	69
	L.	<u>10,251</u>	<u>69</u>

Artiglieria.

Personale in soprannumero	L.	1,520	»
Maggiori assegnamenti	»	2,420	»
Comitato centrale d'artiglieria	»	1,000	»
Direzione della fonderia	»	10,000	»
Direzioni delle polveriere.	»	2,000	»
Direzioni delle maestranze	»	52,900	»
Direzione della fabbrica d'armi.	»	6,000	»
Arsenali e piazze	»	87,000	»
Costruzioni e riparazioni straordinarie di fabbriche, fortificazioni e caserme	»	583,264	»
Carta degli Stati e dei paesi esteri	»	33,200	»
	L.	<u>779,304</u>	<u>»</u>

Marina.

Costruzione di tettoia pel bacino di carenaggio	L.	3,200	»
Costruzione del muro di cinta al cantiere della Foce.	»	11,200	»
Lavori al bagno San Bartolomeo in Cagliari	»	13,500	»
	L.	<u>56,700</u>	<u>»</u>

RIEPILOGO.

Erario	L.	284,243	23
Grazia e giustizia	»	36,068	80
Estero e poste	»	23,968	»
Istruzione pubblica	»	123,462	40
Interno	»	239,971	65
Lavori pubblici	»	918,830	37
Guerra	»	216,044	05
Artiglieria	»	779,304	»
Finanze	»	390,427	30
Gabelle	»	10,251	69
Marina	»	56,700	»
	L.	<u>3,079,271</u>	<u>49</u>

somma questa che aggiunta a quella delle spese ordinarie risultanti dal bilancio in » 127,376,279 89
 farebbe ascendere il bilancio ordinario a L. 130,455,551 38

Il bilancio ordinario attivo, computando anche alcuni articoli che figurano nello straordinario, quantunque sieno d'indole a riprodursi in modo indefinito, somma in cifra rotonda a lire 103,000,000.

Onde al pareggio si richiederebbero oltre a 25,000,000.

Una tale somma non si può chiedere ai contribuenti, essa sarebbe eccessiva; non è possibile a nostro credere l'accrescere le risorse ordinarie di più di 19,000,000, epperò è forza il ricondurre le spese ordinarie a 124,000,000 all'incirca, coll'operare economie per oltre a 6,000,000.

Qualunque sieno gli sforzi del Ministero, secondati dal buon volere del Parlamento, non crediamo che si possa giungere a tanto, senza disordinare i servizi pubblici, ed in ispecie menomare l'efficacia del nostro esercito, onore e forza del nostro paese.

Per far sparire 6,000,000 dal bilancio passivo è mestieri alleggerire l'enorme peso del debito pubblico, ciò che non si può ottenere se non mercè la operazione di credito di cui abbiamo dianzi ragionato. Se giungiamo a compierla, in allora con facilità il bilancio passivo potrà essere ridotto a 124,000,000, provvedendo ad un tempo bastantemente a tutti i rami del servizio pubblico.

Ciò premesso, ne consegue che per ristabilire l'equilibrio, bisogna:

1° Che le spese siano scemate di oltre 6,000,000, mediante ben intese economie, e soprattutto con diminuire la spesa del debito pubblico;

2° Che le entrate vengano aumentate di 19,000,000 almeno.

Non ci pare impossibile di soddisfare a questa seconda condizione anche rispetto all'anno 1854.

1° Noi possiamo fare assegno sul regolare aumento dei prodotti indiretti, calcolando a soli 2 milioni pel 1854, non saremo appuntati d'esagerazione (1): 2 milioni.

2° Coll'anno 1854 la strada ferrata da Torino a Genova sarà ultimata; nel principio poi del 1854 possiamo sperare di vedere portato a compimento il tronco da Alessandria a Novara, come pure la strada da Torino a Susa; pare quindi potersi per l'anno 1855 fare assegno sopra un maggior provento in questo ramo d'entrata di circa 3 milioni.

Deducendo queste due somme di 2 e 3 milioni dai 19 milioni rimarrebbero a chiedersi alla imposta 14 milioni.

A quale scopo noi intendiamo proporvi l'adozione di varie leggi fiscali:

1° La riforma della imposta delle gabelle, sulle basi da voi sancite, darà un maggior prodotto di 2,500,000.

2° Lo stabilimento di una tassa personale e mobiliare produrre dovrebbe, fatto ogni compenso, almeno 3,000,000.

3° Le leggi sull'insinuazione, il bollo e le successioni sono suscettibili di essere emendate in modo da dare un maggiore prodotto.

Per dimostrarvelo ci basterà ricordare che la nuova tassa sulle successioni, dalla quale speravate un maggior prodotto di circa 3 milioni, non ha dato nel 1852 che 1,500,000 in più; e ciò a cagione di alcune difficoltà nell'applicazione, cui sarà facile rimediare.

(1) Nota degli aumenti sperati nel 1854.

Tabacchi	L.	500,000
Dogane	»	800,000
Poste	»	200,000
Prodotti diversi	»	500,000
		<u>Totale L. 2,000,000</u>

Da questa riforma noi speriamo 3,000,000.

4° La tassa sull'industria e sul commercio non ha corrisposto alle speranze dei suoi autori, per motivi che non è ora opportuno di rintracciare; invece di 3,000,000, essa ne produrrà al più 1,500,000; il riformarla adunque è una necessità indeclinabile; ordinandola quindi in modo a farla fruttare 3,500,000, cioè 2,000,000 oltre la somma stanziata in bilancio, non si farà che raggiungere con mezzi più efficaci lo scopo che ci eravamo prefisso.

5° Col principiare dell'anno 1854 cessa per la quasi totalità dei mastri di posta il diritto di cui godono, non solo in forza di una legge, ma altresì per patti speciali consentiti, di percepire 25 centesimi per cavallo e per posta dagl'impressari delle vetture pubbliche; puossi adunque per quell'epoca sopprimere quell'anomala gravezza che torna ad esclusivo beneficio di un'industria privata e di una speciale classe di cittadini, e sostituirne un'altra a beneficio del pubblico erario.

Volendo colpire le vetture pubbliche, pare non solo razionale, ma bensì strettamente equo di colpire altresì le vetture private; noi quindi vi proporremo una legge per stabilire una tassa sopra le vetture sì pubbliche che private, dalla quale speriamo un prodotto di 1,000,000.

6° Per raggiungere la somma di 14,000,000 non ci rimane più che ad ottenere 2,500,000, e questi li richiederemo all'imposta prediale, compresa quella dei fabbricati, proponendovi di non più ammettere, per ciò che riflette i fabbricati nella determinazione della rendita netta, la deduzione del quarto e del terzo stabilita dalla legge del 31 marzo 1851, e di votare sulla tassa territoriale una sovrimposta di 15 centesimi.

Non crediamo che la prima disposizione possa riuscire troppo grave ai proprietari di case; sia perchè l'accennata riduzione è infatti manifestamente esagerata, sia ancora perchè essi hanno trovato nell'aumento dei fitti, prodotto dalla cresciuta ricchezza pubblica, un ben largo compenso alla gravezza a cui sono stati sottoposti.

La sovratassa sull'imposta prediale ridotta in sì ristretti limiti non parrà certo eccessiva, onde speriamo ch'essa sarà consentita e dalla Commissione che respingeva l'aumento del quarto e dalla Camera.

Riepilogando il sin qui detto, risulta essere nostro intendimento di portare le entrate al pareggio delle spese coi seguenti mezzi:

1° Con l'estensione delle gabelle	L. 2,500,000
2° Tassa personale e mobiliare.	» 3,000,000
3° Riforma delle tasse sull'insinuazione, successione e bollo.	» 3,000,000
4° Riforma della tassa sul commercio e sull'industria	» 2,000,000
5° Tassa sulle vetture pubbliche e private	» 1,000,000
6° Riforma della legge sui fabbricati e sovratassa sulla prediale	» 2,500,000
Totale L.	<u>14,000,000</u>

Noi portiamo ferma opinione che questi nuovi aggravii non arrecheranno un peso soverchio pei contribuenti. Ve ne sarete convinti se rifletterete che essi già pagano ora ben oltre lire 14,000,000 in confronto di ciò che pagavano prima del 1848, senza che la ricchezza e la pubblica agiatezza abbiano punto scemato; che anzi si può asserire senza tema di essere smentiti da nessun uomo di buona fede, non essersi mai trovate le contrade nostre in condizione più florida.

Non ci nascondiamo quanto debba riuscirvi doloroso e

grave l'acconsentire a nuove imposte, a ricominciare ancora una volta l'ingrata impresa di discutere nuovi tributi. Ma confidiamo, o signori, nell'esperimentato vostro patriottismo; speriamo che confortati dal pensiero, che assecondando le ministeriali proposte porterete a compimento l'impresa gloriosa alle vostre cure affidata, il completo ristauero delle nostre finanze, consentirete agli ultimi sacrifici che a nome della salute dello Stato, della conservazione delle preziose nostre libertà invociamo da voi, e dalla forte e generosa nazione che in queste aule rappresentate.

Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza quattro progetti di legge, di cui vi ho esposto in modo breve ed incompleto i principali motivi:

1° Bilancio passivo 1853. (Vedi vol. *Documenti* pag. 983.)

2° Bilancio attivo 1853. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1180.)

3° Autorizzazione di alienare una rendita di lire 2 milioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1204.)

4° Autorizzazione per l'esercizio provvisorio dei bilanci durante i primi tre mesi del 1853, e per continuare l'emissione dei buoni del tesoro. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1201.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEI DIRITTI DI GABELLA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la riforma delle gabelle accensate.

La Commissione propone i seguenti articoli in surrogazione agli articoli 17, 18 e 19 del progetto primamente da essi redatto.

« Art. 18. Il Consiglio provinciale, il quale sarà, ove d'uopo, convocato in sessione straordinaria, emetterà il suo parere tanto sul progetto di ripartizione dell'intendente, che sulle osservazioni dei Consigli comunali.

« Art. 19. Se il parere è conforme al progetto di riparto, l'intendente fissa definitivamente la quota del canone cadente a carico di ciascun comune; rende esecutoria la tabella; la fa pubblicare in ciascun comune, e ne trasmette copia all'azienda delle gabelle.

« Art. 20. Se il Consiglio provinciale non emette parere o lo dà contrario al primo progetto di riparto e l'intendente non crede di uniformarsi al medesimo, la tabella cogli uniti documenti sarà trasmessa al ministro dell'interno, il quale di concerto col ministro di finanze, sentito il Consiglio di Stato, fisserà definitivamente la quota di ciascun comune, ed ordinerà la pubblicazione della tabella in tutti i comuni interessati. »

La parola spetta al signor relatore della Commissione per svolgere gli emendamenti proposti.

CHIARLE, relatore. Brevi parole io dirò a conforto degli emendamenti che vi sono presentati agli articoli 18, 19 e 20. Erasi dalla Commissione nel suo primitivo esame proposto di affidare ai Consigli provinciali il definitivo assesto della quota da ripartirsi da provincia a comune. Pareva che nel Consiglio provinciale personificandosi la rappresentanza di tutti gli interessi provinciali, essendo questo corpo sorto dall'elezione popolare, tutte le guarentigie si potessero in esso rinvenire, affinchè l'imposta fosse bene ed equamente ripartita.

Se non che si osservò che, secondo il modo di elezione per

scrutinio di lista attualmente adottato pei Consigli provinciali, i grandi centri di popolazione esercitano una grande influenza, per modo che non è raro il vedere Consigli provinciali composti per i tre quarti ed anche più di membri i quali appartengono al capoluogo della provincia stessa.

Se a ciò si aggiunge che, secondo l'indole della tassa che vi è proposta, i maggiori centri di popolazione debbono essere proporzionalmente molto più gravati, perchè molto più consumano che i comuni di minore popolazione, egli è chiaro lo scorgere che si ponevano i consiglieri provinciali appartenenti per la maggior parte al capoluogo di provincia nella dura condizione di dover tassare maggiormente il comune stesso a cui appartenevano.

Queste considerazioni pertanto indussero la Commissione a modificare il progetto, ed a dispensare il Consiglio provinciale dall'ufficio di ripartire definitivamente l'imposta e di procedere alla definitiva rettificazione della tabella dall'intendente progettata, incaricandolo però di emettere il suo parere tanto sul primitivo progetto dell'intendente, quanto sulle osservazioni che venissero fatte dai Consigli comunali. A questo scopo noi vi proponiamo l'articolo 18.

L'articolo 19 comprende il caso in cui il parere del Consiglio provinciale sia conforme al primitivo progetto di riparto dell'intendente; ed allora senz'altro questi fissa definitivamente la quota di cadun comune, rende esecutoria la tabella, la fa pubblicare e ne trasmette copia all'azienda delle gabelle.

L'articolo 20 accenna ad altri casi, cioè se il Consiglio provinciale non emette parere...

MELLANA. Domando la parola.

CHIALE.... per qualunque straordinaria circostanza; ovvero se lo dà contrario al primo progetto di riparto e l'intendente persista nel mantenere il suo primo riparto. Tanto in un caso, che nell'altro l'intendente non può più statuire definitivamente la quota da imporsi ai comuni; ma la tabella cogli uniti documenti deve essere inviata al ministro dell'interno, il quale di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, fissa definitivamente la quota di ciascun comune.

Io non soggiungerò maggiori osservazioni, parendomi che le modificazioni proposte siano abbastanza chiare, perchè non occorra entrare in maggiori particolari, riservandomi però, ove siano fatte opposizioni, di rispondervi per meglio chiarire la portata delle proposte variazioni.

MELLANA. Ancorchè la nuova proposta della Commissione ci venga in quest'istante distribuita, cioè nel punto che siamo chiamati a discuterla, non fallirò al debito mio, e sorgo ad oppugnarla. Principierò dal dire che non posso nascondere alla Camera la molta sorpresa che mi arreca il modo con cui la Commissione ha agito nel proporre queste gravissime modificazioni al primitivo suo progetto.

Quando si avevano ancora a votare i primi articoli di questo progetto di legge, cioè gli articoli nei quali si imponeva un aggravio ai contribuenti, ci si veniva facendo coll'articolo 18 una qualche concessione, se non di danaro, almeno, e più importa, di principii, riconoscendo cioè un qualche diritto negli eletti popolari ai Consigli comunali e provinciali; ora che sono votati gli articoli d'imposta, ora che è votata la tabella, si vuole ritogliere ogni diritto ai Consigli provinciali assoggettandoli ad una condizione indecorosa per chi è eletto dal suffragio popolare. Infatti se nel progetto, che da prima ci era presentato, il Consiglio provinciale era il giudice naturale ed inappellabile, in via amministrativa, salvo sempre il ricorso in via contenziosa, nei casi sorgesse controversia

fra gli intendenti tassanti ed i comuni reclamanti; invece nel presente progetto di riforma che ci viene presentando la Commissione, al Consiglio provinciale si dice: se voi approverete quanto ha detto l'intendente, voi allora sarete giudici da senno, e perciò inappellabili; che se invece vi porrete in opposizione col preventivo giudizio degli intendenti, allora si deve diffidare di voi, e invece di giudici inappellabili, diventate uomini sospetti, corpo morale inutile.

Io domando se tale condizione si possa fare ai Consigli provinciali.

Ove la Camera, assentendo alla domanda della Commissione, ritenesse per sospetti in questa bisogna i Consigli provinciali invece di ridurli all'umile ufficio di registratori dell'operato degli intendenti, io innanzichè votare un tale assurdo, ben più volentieri assentirei che da questa legge si rimovesse totalmente l'ingerenza dei Consigli provinciali piuttostochè assoggettarli a così indecorosa condizione. È molto minor male disconoscere che, mi si permetta l'espressione, insultare il principio elettorale.

Venendo poi al merito della proposta, lasciata anche da parte la dignità dei Consigli provinciali, io domando se in un riparto da farsi fra i vari comuni sia miglior giudice il Consiglio provinciale, ovvero i ministri dell'interno e delle finanze coll'intervento del Consiglio di Stato. Ed a questo proposito io non so che cosa abbia a fare qui il Consiglio di Stato. O lo si vuole giudice, ed allora deve rivestire i caratteri d'un magistrato in libero Governo, e non può giudicare senza chiamare innanzi a sè le parti, poichè non si può giudicare che dopo orale dibattimento; o non è un corpo giudicante, ed in tal caso questa non è che la solita formula per togliere ogni responsabilità ai ministri. Infatti noi vediamo, che ogniqualvolta il Consiglio di Stato si accorda coi ministri, questi, a loro discarico, ne invocano il dato giudizio, ma non così quando non annuisce ai loro desiderii; in questi casi s'ignora perfino che questo corpo sia stato interpellato. Il Consiglio di Stato adunque non serve che di comodino per togliere ogni responsabilità ai ministri.

Rimarrebbe ancora a domandare come possa il Consiglio di Stato riconoscere con cognizione di causa intorno ai reclami di quattro mila e più comuni. Rimane anche a sapere con quali occhi veggano i ministri gli affari delle provincie: nè mi si negherà che debbono vedere con quelli degli intendenti, giudicheranno quindi gli intendenti cogli occhi degli intendenti.

Io quindi mi riassumo dicendo, che non si poteva, dopo votata la disposizione della legge che impone un onere ai contribuenti, mutare la legge stessa nella parte che faceva una qualche concessione al principio liberale.

Molti possono aver votati quei primi articoli mercè appunto di questa concessione. Io, per esempio, voterei ben di buon grado le ineluttabili leggi d'imposta, ove ad ognuna d'esse vi fosse per corollario una buona legge di riforme.

Si parla sempre di libertà dei comuni e delle provincie, ed io sfido i signori ministri a citarmi una sola legge votata finora, nella quale invece di ampliarle non si siano ritolte o menomate le franchigie ai comuni ed alle provincie.

Io dico dunque che era naturale che tra l'operato dell'intendente della provincia ed i comuni reclamanti dovesse essere giudice il Consiglio provinciale, il quale ha il battesimo dell'elezione e la fiducia naturale della popolazione in quanto che è eletto dalla medesima.

Io dico che si dovrebbe votare in principio se la Camera voglia attenersi alla prima od alla seconda proposta della Commissione: e nel caso si esautorasse il Consiglio provin-

ziale dal giudicare, come era stabilito nei primitivi articoli della Commissione, allora per lo meno male si dovrebbe esonerare questi Consigli dall'umiliante funzione di registrazione degli atti dell'intendente, avvegnachè, ove questi non credesse di uniformarsi al parere del Consiglio provinciale, trasmette la tabella al Ministero, il quale, sentito il Consiglio di Stato, fisserà la quota di ciascun comune. Se il Ministero vuole riservarsi di essere giudice in queste controversie, ne abbia almeno tutta la responsabilità, e non si prenda a mantello l'azione del Consiglio di Stato o di altro qualsiasi corpo morale totalmente da lui dipendente, perchè amovibile.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro di finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. A costo di attirarmi sul capo tutto lesdegno del deputato Mellana, io confesserò che questa modificazione fu introdotta dalla Commissione dietro mia richiesta, e ne dirò schiettamente il motivo. Quanto altri mai io desidero di vedere allargate le libertà locali, e resa più libera l'azione dei corpi eletti: onde a prima giunta io non aveva trovato nulla a ridire nella primitiva proposizione della Commissione. Tuttavia considerando di poi il modo col quale i Consigli provinciali vengono in ora eletti; considerando che non si è potuto per difetto di tempo riformare il sistema di elezione assecondando le proposte di vari deputati, cioè sostituendo all'elezione per liste, l'elezione per mandamento, o per circondari, ho creduto trovare qualche pericolo nel lasciare agli attuali Consigli provinciali un arbitrio assoluto nel riparto del contingente dei comuni. Io sono il primo a rendere piena giustizia allo zelo e al patriottismo dei Consigli provinciali; io ho l'onore di far parte di due di questi Consigli, e posso rendere testimonianza del merito della massima parte delle persone che li compongono; ma sta infatto che col sistema attuale i Consigli provinciali sono composti in immensa maggioranza di persone che abitano il capoluogo, e che vi hanno interessi. Se si facesse una statistica dei consiglieri provinciali, almeno di quelli di terraferma, si vedrebbe che i quattro quinti abitano nei rispettivi capoluoghi di provincia. Finchè vi sarà elezione per lista non può accadere altrimenti: dirò solo che nel Consiglio della provincia di Torino su 24 membri, se non erro, 18 fanno parte anche del Consiglio municipale di Torino; nel Consiglio della provincia di Vercelli, che ho avuto alcune volte l'onore di presiedere, quattro quinti appartengono alla città di Vercelli.

Non è che io dubiti del patriottismo di questi quattro quinti dei membri di questi Consigli provinciali, ma essi evidentemente sono qui chiamati a pronunciare in causa propria.

I comuni delle provincie i quali debbono sopportare una gran parte delle imposte non sono bastantemente rappresentati nei Consigli provinciali.

Io lo dico con tutta franchezza, che se la legge sulla costituzione dei Consigli provinciali fosse già attuata, io per me non chiederei questa riforma; ma se per rispetto ad un principio teorico noi lasciamo pieno ed assoluto arbitrio ai Consigli provinciali, evidentemente noi diamo ai rappresentanti, alle persone che hanno un interesse più speciale pel capoluogo, un'influenza soverchia che può ridondare a danno dei comuni.

Tutti sanno come la massima parte di queste gravezze è pagata dalla città capoluogo della provincia; se quindi si variasse questo sistema, se i Consigli provinciali dovessero prendere per base e la popolazione, ed anche il tributo fondiario, i comuni rurali sarebbero di gran lunga più aggravati

di quello che non lo siano finora a beneficio del capoluogo della provincia.

Io dico quindi essere questa disposizione indispensabile ed assolutamente richiesta dal modo col quale i Consigli provinciali sono composti. Si riformi la legge, ed in questo caso non dubito che il Ministero e la Commissione non avranno difficoltà di modificare questo articolo, prevedendo solo al caso, dove il Consiglio provinciale si ricusasse di fare questo riparto; ma, ripeto, finchè rimane la legge attuale, finchè i Consigli provinciali sono in grande maggioranza composti di persone che abitano il capoluogo, non sarebbe prudenza di lasciar loro l'arbitrio assoluto a ripartire il canone dell'imposta, perchè, qualunque sia il patriottismo degli uomini, io non credo che sia savio consiglio il porli a duro cimento, e porli a fronte degli interessi non propri, perchè se fossero propri forse li sacrificherebbero, ma di quelli dei propri concittadini.

Questi sono i veri motivi che hanno indotto e Ministero e Commissione a presentare queste riforme, e la Camera vedrà che non è uno spirito illiberale, ma un sentimento di giustizia che ci ha indotti a proporre questa sostanziale modificazione.

RONAVERA. Secondo il sistema della Commissione, sono due i metodi per fissare la tassa di riparto tra i comuni: cioè il metodo che io chiamerei economico, ed il metodo del contenzioso amministrativo.

Che la Commissione intenda di riservare il contenzioso amministrativo, io credo che non possa mettersi in dubbio se consultiamo l'articolo 52 del progetto, in cui vediamo che questa garanzia che si è conservata in tutte le altre leggi, ad oggetto che si possano far valere le ragioni di giustizia avanti una giurisdizione qualunque, ed anche in via amministrativa, è stata riservata ai comuni.

Ora nel caso che la Commissione intenda mantenere la giurisdizione del contenzioso amministrativo, noi avremmo certo la sistemazione economica che si fa per mezzo del concerto tra l'intendente ed il Consiglio provinciale: e nel caso che questo concerto non riesca, andremo al secondo grado di giurisdizione, cioè al Consiglio di Stato ed al Ministero.

In linea di convenienza, ed anche di gerarchia, io farei un'osservazione.

Allorquando il ministro, dopo sentito il parere del Consiglio di Stato, avrà fissato definitivamente in via economica la tassa, se il comune, riguardo al quale venne portata questa decisione, non vorrà adattarsi alla medesima, dovrà andar avanti al tribunale del contenzioso amministrativo.

In tal caso il Consiglio d'intendenza potrebbe riformare la decisione del Ministero appoggiata al parere del Consiglio di Stato, e non scorgo quale sarebbe la convenienza di tale misura in fatto di dignità dei corpi costituiti, ed in linea di gerarchia, ed avuto anche riguardo al conflitto di giurisdizione.

Io sottopongo queste osservazioni alla saviezza della Commissione acciò ci fornisca quegli schiarimenti che stimerà opportuni per fare scomparire, se sia possibile, il seguito inconveniente.

CHARLE, relatore. Comincerò per difendere la Commissione dalla taccia che le venne apposta dal mio amico deputato Mellana.

Egli ha detto che la Commissione agì per sorpresa. Domando scusa all'onorevole deputato Mellana, ma debbo osservargli che sino da principio della discussione generale erasi fatto cenno di modificazioni da introdursi nella parte che si sta discutendo. Forse egli od era assente dalla Camera

in quel momento, ovvero non prestava attenzione alle parole pronunziate dall'onorevole ministro delle finanze e dal relatore della Commissione.

Il presidente del Consiglio, la prima volta che prese la parola per rispondere ai vari appunti recati innanzi dagli onorevoli oppositori contro l'attuale legge, parlò delle attuali modificazioni che intendeva di proporre agli articoli 18, 19 e 20, le quali erano relative al riparto che era in origine attribuito in modo assoluto al Consiglio provinciale. La Commissione per mezzo del suo relatore venendo a fare il riassunto delle varie obiezioni presentate dagli oppositori della legge accennava anch'essa a queste modificazioni; e dichiarava che intendeva di accettarle.

Se adunque l'onorevole deputato Mellana o si fosse trovato presente, od avesse prestato attenzione alle parole pronunziate tanto dall'onorevole presidente del Consiglio, quanto dal relatore, forse non avrebbe lacciato la Commissione di avere agito per sorpresa domandando al Parlamento prima il voto dell'imposta, e poscia venendo a combinare le disposizioni che si riferivano al modo di fare il riparto togliendone l'ufficio dal Consiglio provinciale, e concedendolo ad un agente del Governo od al Ministero stesso. Soggiungeva poi che egli non sapeva comprendere il perchè si richiedesse in modo obbligatorio il parere del Consiglio di Stato. Egli diceva: il Consiglio di Stato, o deve giudicare, ed in tal caso deve sentire le persone interessate; ovvero se non è chiamato che a dare un parere in via amministrativa, non è il caso di metterlo nella legge, avvegnachè ciò attenni la responsabilità ministeriale. Dirò in primo luogo, che le parti si possono sentire tanto personalmente, quanto per iscritto, e dal modo in cui la Commissione è venuta a proporvi gli emendamenti degli articoli 18, 19 e 20 è chiaro che il Consiglio di Stato sentirebbe nelle loro osservazioni per iscritto tanto i Consigli comunali, i quali sono veramente le parti interessate, quanto l'agente del Governo che è l'intendente, quanto il Consiglio provinciale per mezzo del parere che egli dovrebbe unire alla pratica. Vede adunque che il Consiglio di Stato quando sia chiamato a pronunciare ha nelle mani tutti i documenti necessari per poter proferire un illuminato giudizio.

Non crede poi l'onorevole deputato che sia opportuno di chiedere il parere del Consiglio di Stato per tema di scemare la responsabilità ministeriale.

Mi perdoni, ma io porto precisamente un'opinione contraria. Io credo che si abbiano molto maggiori guarentigie quando si cerca il voto d'un'autorità collettiva anzichè quello d'un'autorità individuale. Dalle discussioni che si fanno nei corpi collegiali, e dall'attrito delle varie opinioni sorge più facilmente la verità, e si hanno per conseguenza molto maggiori guarentigie nei voti che vengono pronunziati dai corpi collegiali anzichè da qualunque autorità individuale.

Quanto poi alla responsabilità ministeriale che l'onorevole mio amico Mellana, custode così diligente e sollecito dell'integrità dei diritti costituzionali, teme di veder scemata dall'obbligo di far procedere al decreto il parere del Consiglio di Stato, consenta ch'io gli ripeta ciò che fino dalla terza Legislatura ho già detto al Parlamento, che cioè questa responsabilità ministeriale non la troviamo mai quando la si cerca, nè sotto il punto di vista politico, nè sotto il punto di vista amministrativo. Per conseguenza mi permetterà ch'io non me ne curi gran che, e ch'io preferisca d'avere una guarentigia maggiore nel sennò illuminato d'un corpo collegiale, anzichè di appigliarmi al vano nome di responsabilità ministeriale. Aggiungerò poi che la modificazione introdotta è

anche un omaggio reso alle osservazioni contenute nelle belle orazioni degli onorevoli Robecchi, Valerio e Sauli.

Fra gli altri appunti da essi fatti al progetto della Commissione eravi anche questo, che si volesse fare dei Consigli provinciali e comunali tanti pubblicani, tanti gabellieri, attribuendo ad essi il definitivo riparto e l'esazione dell'imposta. Come vede l'onorevole Mellana, noi avremmo cercato di accostarci all'opinione degli onorevoli Robecchi, Valerio e Sauli, togliendo almeno in questa parte l'inconveniente da essi accennato.

Il deputato Bonavera si fece a chiedere alla Commissione alcuni schiarimenti sul modo con cui avrebbe avuto luogo il richiamo in via amministrativa, qualora venissero adottati gli emendamenti proposti dalla Commissione. Dirò all'onorevole deputato ch'egli mal non si appone dicendo che nel caso previsto dall'articolo 20 mancherebbe realmente l'appello in via amministrativa sull'istanza delle parti interessate; egli ha in ciò perfettamente ragione. Però la sola differenza che passa tra i casi ordinari e quello contemplato nell'articolo 20, si è che l'appello in via amministrativa negli altri casi non può mai aver luogo, se non interviene la volontà dell'interessato che ne faccia la domanda, mentre invece nell'articolo 20, senza che sia mestieri che la parte interessata dimostri la sua volontà di proporre il richiamo inoltrando un ricorso all'autorità amministrativa superiore, di pien diritto si trasmettono le carte ed i documenti tutti al Ministero, perchè in via d'appello definisca qual essere debba la vera quota di riparto da stabilirsi a carico dei comuni appartenenti alla provincia stessa.

Egli poi, parlando del contenzioso amministrativo, si è preoccupato grandemente dello scapito di dignità che ne verrebbe ad un ministro, allorchando una sua decisione data sopra il parere del Consiglio di Stato fosse portata davanti ai tribunali amministrativi, e da essi corretta. Io fo una sola risposta all'onorevole Bonavera, ed è questa: che quando si tratta di giustizia, io non credo che vi possa andare di mezzo la dignità di nessuna persona. Se il ministro avrà dato un provvedimento che non sia conforme a giustizia, è conveniente, è opportuno, è necessario anzi che sia riformato, e non v'è scapito di dignità per chicchessia quando si cerca di conseguire l'assoluta giustizia.

Queste sono le poche osservazioni che ho creduto di fare in risposta agli onorevoli deputati Mellana e Bonavera.

MELLANA. Risponderò dapprima brevi parole all'onorevole relatore della Commissione.

Non so come la penseranno gli onorevoli Robecchi, Valerio e Sauli, ma opino che non accetteranno sicuramente come consona alle loro dottrine la proposta che si viene facendo di umiliare gli eletti provinciali. Perchè i Consigli comunali non passino come gabellieri, esautorate anche i Consigli provinciali d'un diritto loro naturale.

Io direi anzi che la Commissione ha aggravato anzichè fatto ragione ai reclami di quegli onorevoli oratori.

Se questi oratori trovavano già troppo grave, che di una imposta impopolare si desse l'esazione ai municipi, perchè ridonderebbe sovr'essi il carico e l'odio, per così esprimermi, popolare, non possono accettare come un emendamento in favore delle loro dottrine il vedere ancora esautorati i Consigli provinciali di ogni dignità, e riservati ad essere veri e semplici pubblicani.

In quanto poi alle osservazioni che lo stesso relatore faceva a quanto io diceva, che se si credeva di introdurre come elemento di giudizio il Consiglio di Stato, si devono udire le parti, io credeva che l'onorevole relatore intendesse

rebbe, senza uopo di spiegazioni, che io parlava di un paese libero, e che distingueva fra le discussioni i dibattimenti orali e le comunicazioni scritte, cioè faceva una qualche distinzione tra la Cassazione del nostro Stato, e quella del Senato di Verona, che cioè là basta comunicare a giudici amovibili gli scritti, e non si può che comunicare degli scritti, e qui invece le parti si presentano, discutono e dibattono dinanzi al magistrato inamovibile che deve giudicare; ed è perciò sotto questo rispetto che io diceva, che se si voleva deferire questo giudizio al Consiglio di Stato, lo si doveva costituire come vero magistrato giudicante in un paese libero, e non per dare un parere ad un potere il quale può accettarlo o no.

Venendo poi all'altra osservazione che lo stesso onorevole relatore mi faceva, in quanto io m'oppono a ciò che venisse ammantata o menomata la responsabilità ministeriale, non so come i signori ministri potranno accettare la difesa che il relatore ne faceva. Esso diceva che per quanto questa responsabilità si cerchi, non si trova...

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domando la parola.

MELLANA. Io lo so che non vi è una legge di responsabilità ministeriale; so che fino ad ora non si sono dati esempi per comprovare la materiale esistenza di questa responsabilità: ma la responsabilità morale d'uomini onorati, che si presentano innanzi al giudizio della nazione, la Dio mercè, questa responsabilità esiste, e credo che abbia ancora efficacia nel nostro paese; e quindi non si possa accettare nè dal Gabinetto, nè da alcuno che qui segga, la difesa che se ne faceva: giacchè sarebbe lo stesso che infrangere il perno sul quale posa il sistema costituzionale. (Bene! da molte parti)

Farò poi osservare all'onorevole relatore, che io aveva benissimo ascoltato quanto si è detto in questa discussione, ma non credeva che tutte le osservazioni che si sono fatte e dal relatore e dal ministro nella presente legge si dovessero tradurre in articoli di legge, ed è semplicemente ieri sera sul finire della discussione che lo stesso onorevole relatore diceva di sospendere la discussione di quest'articolo perchè intendeva di proporre degli emendamenti: emendamenti questi che ci furono distribuiti nell'istante medesimo che sorgeva il relatore a difenderli.

Fatte queste brevi osservazioni all'onorevole relatore, passo a rispondere qualche cosa all'onorevole ministro presidente del Consiglio.

Esso trovava opportune le mie ragioni e diceva che assentirebbe a che non fosse fatta in questa legge la modificazione della quale ragioniamo se antecedentemente si fosse operata una modificazione alla legge elettorale dei Consigli provinciali di cui dirò così, in passando, che io non faccio parte di nessuno, ma come consigliere divisionale ho troppo bene appreso che è ingiusta la legge che ha ristretti in troppo angusti confini le attribuzioni dei Consigli provinciali.

Ma io dico che, perchè valga la ragione del signor ministro, bisognerebbe mutare tutte quante le nostre leggi. Perchè la legge comunale e provinciale merita in molte parti di essere emendata, perciò dovremo fare imperfette tutte le nostre leggi?

Osservo invece al signor ministro se non era più logico, più consentaneo, il principiare a riformare da prima la legge sulle provincie e sui comuni, che da tre anni si reclama e che mai nessun ministro presentò.

È vero che viene di quando in quando un ministro dell'interno che presenta un centone di legge, ma ne sorviene tosto un altro che la ritoglie sulla considerazione che non a contoni, ma per intero si debba tal legge riformare. Ra-

gione giustissima se i fatti corrispondessero alle parole. Ma fatto dolorosissimo si è che non abbiamo mai questa legge, ed in grazia di ciò si rovinano tutte le altre.

Io dunque troverei più consentaneo, giacchè non si può negare il principio elettorale, che tutte le leggi che si fanno, fossero corrispondenti a questo gran principio.

Se poi il Ministero troverà che la legge attuale dei comuni e delle provincie non sia consentanea alle altre leggi, allora sarà obbligato a prendere una volta l'iniziativa per modificarla.

Il signor ministro delle finanze appoggia questo emendamento sulla considerazione che la maggior parte degli attuali consiglieri provinciali, facendo parte del capoluogo della provincia, trascurano gl'interessi degli altri comuni: ma vuol sapere il signor ministro perchè siano così composti i Consigli provinciali? Ciò proviene dall'umile ufficio che sono chiamati a disimpegnare. Io domando qual uomo di senno cercherà di far parte dei Consigli provinciali, quando sono posti in così umile condizione rispetto ai Consigli divisionali.

Certamente finchè è in vigore la legge attuale non vi è grande impegno per essere eletti a consiglieri provinciali, ma quando essa sarà riformata, le popolazioni andranno caute nell'eleggere i loro rappresentanti, e se li sceglieranno a preferenza nel capoluogo, ciò avverrà perchè avranno la certezza che quello da essi scelto e che abita sotto altro campanile corrisponderà al suo mandato.

Ma sia pure la legge provinciale e comunale difettosa, questa non è una ragione perchè noi, in occasione di una legge, violando essenzialmente il principio elettorale, facciamo da questi eletti del popolo disimpegnare un ufficio così umile ed indecoroso, cioè che si vorrebbe attribuire loro in questa legge chiamandoli solo a confermare il giudizio dell'intendente. Se questi uomini non meritano la fiducia dei comuni, ed è d'uopo ricorrere ad altro giudizio, e se la persuasione del signor ministro è tale da credere questi uomini incapaci di giudicare, allora io dico apertamente: si tolga loro ogni ingerenza piuttosto che porli nella situazione di veder deteriorata la loro dignità.

D'altronde io faccio presente che non bisogna poi andar così preoccupati quando si tratta degl'interessi del capoluogo, poichè quando si tratta delle provincie già sottoposte a questa gabella, è cosa certa che vi sono delle norme fisse che è quasi impossibile il fallire al proprio ufficio, ed io parlo della quotità degli antichi appalti. Se si tratta poi delle provincie che per la prima volta vengono sottoposte a questa gabella, la legge stabilisce delle norme certe e fisse. Ma se ciò non basta e se si vuole una garanzia maggiore dell'imparzialità dei giudicati dei Consigli provinciali, si stabilisca nella legge, ed io ne faccio espressa proposta, che i giudizi di questi Consigli debbano essere motivati: questo mezzo reso onnipotente dalla libera stampa, sarà di maggior garanzia di quello essere lo possano i preavvisi del Consiglio di Stato ed i lontani giudizi dei ministri della finanza e dell'interno. Qualunque siasi il corpo o l'individuo che dalla Camera si presceglierà a tali giudizi, insista a che il giudizio sia motivato e fatto di pubblica ragione.

Questo si esige da tutti i magistrati: e siccome qui si fungebbe un atto di magistratura amministrativa, io credo che si abbia ragione di domandare che si espongano i motivi della sentenza; e questo sarebbe una garanzia assai maggiore della trafila lunga e lunghissima del Consiglio di Stato, del Ministero; cose che porteranno la questione in lungo, senza però raggiungere quella giustizia perfetta che si desi-

dera, e che pur troppo inutilmente si cerca in tutte le umane cose. Ma se si adotterà il metodo da me proposto, quella giustizia, a parer mio, diventa possibile, anzi probabile. Io dico che non ci dobbiamo allontanare dal principio che gli eletti della nazione siano quelli che abbiano a giudicare in questa materia; e se nella legge che regge le provincie e i comuni vi sono dei difetti, sia cura del Ministero di presentare quelle riforme che rispondano ai desiderii della nazione e alle replicate domande del Parlamento.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Rettificherò una espressione sfuggita all'onorevole relatore della Commissione in quanto alla responsabilità ministeriale.

Io credo che tutto il Ministero ammetta, anzi desideri che questa responsabilità esista in fatto. Essa poi è di due specie: la responsabilità morale, cui subisce ogni Ministero costituzionale, il quale per sussistere ha bisogno dell'opinione pubblica; questa responsabilità accompagna il Ministero in tutti i suoi atti, ed è di un effetto maggiore, forse di quanto potrebbe essere la responsabilità materiale; essa è la forza, la guida d'un Ministero costituzionale, come ne è il più potente freno. Io confido poi che, quando gli atti di un Ministero coll'allontanarsi dai veri bisogni, dai veri interessi del paese, trascorressero al punto di meritare una censura, il Parlamento non mancherebbe di farla, e la farebbe con effetto; per conseguenza io ritengo che il principio anche della responsabilità materiale, benchè non definito in modo speciale, esiste, e che sia la salvaguardia del paese.

Venendo quindi alle questioni speciali che furono messe in campo dall'onorevole preopinante, parlando anzitutto di quella sollevata dell'inutilità di far intervenire il Consiglio di Stato in una questione che i ministri devono decidere sotto la loro responsabilità, io dico che, appunto perchè riconosco il principio di responsabilità, credo che il Ministero ha diritto di chiedere alla Camera che lo circondi di tutte quelle istituzioni, di tutte quelle cautele che sono necessarie, acciò la bontà e giustizia dei suoi propositi meglio si manifestino.

Se il Consiglio di Stato non esistesse, credo che non si potrebbe negare ai ministri di collocare nei loro uffici alcuni degli uomini i più provetti, più consumati negli studi amministrativi, i quali fossero loro guida e sostegno nell'esaminare gli affari più gravi e complicati dell'amministrazione pubblica.

Nessuno può credere che un ministro possa, con piena cognizione di causa, internarsi in tutte e singole le diverse pratiche che ogni giorno ha da spedire.

Bisogna che possa affidarne lo studio a persone che presentino tutta la maggior guarentigia morale, che abbiano una riputazione da conservare, affinchè possa anche esso avere una qualche fiducia negli uomini che lo circondano.

Convieni che queste persone abbiano una parte ufficiale e determinata nell'esame degli affari, acciocchè il ministro, che ha tutta la responsabilità materiale, sia certo che esse non ponno a meno di dividere con lui la responsabilità morale degli atti a cui prendono parte, e che convieni alla riputazione loro, al loro interesse di consigliarlo bene.

L'anello della responsabilità ministeriale deve discendere sino all'ultimo impiegato; se si vuole che sia una cosa effettiva: del resto nessuna Camera sarebbe in grado di dare responsabilità ad un Ministero nè questo potrebbe accettarla.

Io quindi penso che la Camera dovrebbe, in ogni evento, accordar sempre il mezzo ai ministri di circondarsi di tutti i lumi di cui essi abbisognano. Posto questo principio, credo molto più conveniente e che presenti più guarentigie per la

nazione, che, anzichè avere per ogni Ministero un corpo speciale, il quale attenda all'esame delle questioni più gravi dell'amministrazione dello Stato, vi sia un corpo unico che abbracci tutti i diversi rami dell'amministrazione, affinchè possa ne' suoi giudizi mantenere la necessaria unità di azione governativa.

La natura interamente consultiva data a questo corpo non esclude il principio di responsabilità, ma il consulto serve a rendere cauta la responsabilità, a rendere fidente il ministro negli atti della sua amministrazione.

Io confesso che quando un ministro accetta un voto da un corpo puramente consultivo, deve rispondere della sua bontà e delle sue conseguenze; ma prego la Camera di riconoscere che, esaminando il voto d'un corpo, il quale va fra tutti distinto, e per gli studi fatti e per la maturità dei giudizi che emette, il ministro ricava una maggior sicurezza che la questione sia perfettamente studiata, che allora può affrontare la sua responsabilità con pieno ed assoluto coraggio.

Gli onorevoli oppositori alla legge dissero poi che il riparto dato ai Consigli è un'operazione odiosa. Ma tutte le operazioni di finanza sono odiose, tutte le operazioni che riguardano la sicurezza pubblica sono in certo modo odiose; eppure, chi è di voi, o signori, che vorrebbe togliere la sicurezza pubblica alle amministrazioni municipali? Non considerate voi il loro intervento come una guarentigia, come una tutela dei cittadini?

Già abbiamo nella nostra legislazione l'intervento dei Consigli comunali nel riparto di molte altre contribuzioni, e non credo che ciò sia mai stato odioso ai cittadini, i quali anzi trovarono nell'intervento del municipio guarentigie maggiori.

Si vorrebbe da taluno che il voto fosse irrevocabile.

Osservo che l'irrevocabilità di un voto dipende dalla conoscenza che il legislatore può avere della perfezione del voto medesimo. Ora io vi domando se, per le ragioni addotte dall'onorevole presidente del Consiglio, si possa avere un fondamento sicuro per ritenere che il voto di un corpo, il quale si compone in gran parte d'individui appartenenti ad una sola località, sia scevro da ogni pregiudizio nei riparti che si fanno sovra i comuni che non sono sufficientemente rappresentati.

L'onorevole deputato Mellana diceva che si riparerrebbe a questo con una decisione motivata. Io credo che ciò non basti ancora a cautelare sufficientemente i comuni, imperocchè alcuni di essi osserveranno sempre che il Consiglio provinciale non li poteva rappresentare, e ciò non potendosi negare, sarà d'uopo di fare maggiori studi, i quali siano salvaguardia degli interessi che non furono bastevolmente discussi e maturati.

Ora, nello stato attuale, qual altro miglior mezzo vi può essere che quello di chiamare ad un Ministero responsabile la decisione su queste vertenze tra provincie e comuni, tra Consigli provinciali e Consigli comunali, e nel tempo stesso circondare questo Ministero responsabile di tutti gli elementi necessari perchè possa giudicarlo con cognizione di causa? Io convengo che il voto di ogni Consiglio provinciale debba essere motivato, che il voto dei Consigli comunali debba anch'esso appoggiarsi a titoli, e che una deliberazione di un Consiglio comunale la quale semplicemente si dichiara soddisfatta o malcontenta di una decisione senza dare nessuna ragione, e produrre nessun documento possa essere depelita immediatamente: ma non veggio che questa motivazione basti a cautelare i comuni dagli inconvenienti della meno

esatta rappresentanza che tengono nei Consigli provinciali ed escluda la convenienza d'un ulteriore esame nel Ministero.

Il deputato Mellana disse che in un paese libero le parti debbono intervenire personalmente, o per mezzo di avvocati a rappresentare le loro ragioni in giudizio; ma, come abbiamo detto finora, qui non si tratta di giudizio, non si tratta di provvedere come su cosa di diritto privato, si tratta soltanto di provvedere ad un atto amministrativo, atto che in tutte le sue fasi non perde mai la sua natura. Egli è per questa ragione che la legge in discorso non chiama i Consigli comunali a sostenere, per mezzo d'avvocati od altri loro rappresentanti, le ragioni del comune innanzi al Consiglio provinciale quando questi ha da pronunciare sul riparto proposto dall'intendente. La legge considera questo riparto come un atto puramente amministrativo, si rimette al giudizio del Consiglio provinciale, si rimette alle notizie che questo Consiglio può e deve procurarsi in ragione della sua composizione; quindi è naturale che lo stesso principio prevalga anche negli esami che si deggiono fare del riparto, nel Ministero e nel Consiglio di Stato: è naturale che l'atto conservi sempre la sua natura puramente amministrativa, e che come tale non dia luogo a forme di procedura contenziosa.

L'articolo 52 dice: « Contro il risultamento di questi ruoli saranno ammessi i richiami in via amministrativa secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore: sarà però ammesso il richiamo per parte dei comuni in via contenziosa ed amministrativa. »

Qui vediamo che quando l'atto amministrativo è compiuto, principia la serie degli atti giuridici. Quindi vi è sempre un maggiore elemento per ammettere che la prima composizione delle tabelle non abbia altra natura che quella d'un atto semplicemente amministrativo, perchè quando quest'atto sia conosciuto, i comuni avranno tuttavvia il mezzo di ricorrere in via contenziosa e di far sostenere i loro diritti con tutte le forme e cautele del procedimento giuridico.

Ciò posto, io credo che l'aggiunta fatta dalla Commissione col consenso del presidente del Consiglio alla legge che stiamo discutendo, sia pienamente logica, sia pienamente conforme ai principii generali che sono stabiliti in tutto il corso della legge, che guarentisca assai più il diritto dei comuni di quello che li guarentiva il progetto qual era prima formulato.

CHIARLE, relatore. Ho chiesto di parlare per poter presentare un emendamento che risponda in gran parte al desiderio dell'onorevole deputato Mellana. Egli accennava nel suo discorso come fosse indispensabile che tanto i corpi che sono invitati a dare pareri, quanto i corpi che sono invitati a fissare definitivamente la quota di riparto per ciascun comune dovessero accompagnare questa loro decisione colle ragioni che hanno potuto dar luogo alla medesima.

Questa considerazione essendo giustissima, la Commissione si fa un dovere di proporre un emendamento all'articolo 18, il quale sarebbe così concepito:

« Emetterà il suo parere *ragionato* tanto sul progetto di ripartizione dell'intendente che sulle osservazioni dei Consigli comunali. » L'emendamento consisterebbe adunque nella parola *ragionato*.

All'articolo 2, poi proporrebbe di dire: « La tabella cogli uniti documenti sarà trasmessa al ministro dell'interno il quale di concerto col ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, fisserà definitivamente la quota di ciascun comune con un decreto *ragionato*. » (Oh! oh! — Bisbiglio)

Quelli che credono di non doverlo adottare, parleranno

contro; la Commissione lo crede necessario affinché ove i tribunali del contenzioso amministrativo venissero chiamati a profferire il loro giudizio conoscano gli elementi, ed il criterio giusta il quale l'autorità amministrativa ha deciso in quel dato modo. È questa la ragione principale per cui la Commissione crede si debba far luogo a questo emendamento all'articolo 20.

Quanto poi alla conferma delle mie asserzioni rispetto all'avviso già dato al Parlamento delle modificazioni che si intendevano di proporre a questi articoli, mi, perdoni, l'onorevole deputato Mellana, ma io debbo rimandarlo al rendiconto ufficiale, pagina 267, dove nella seconda colonna troverà precisamente la giustificazione di quanto io poc'anzi diceva.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. È mia opinione che la sola disposizione di questa legge nella quale apparisca il concetto del sistema parlamentare sia appunto quella contenuta nell'articolo 17, ora diventato il 18, nel quale i Consigli provinciali erano chiamati a fissare definitivamente la quota di riparto del canone tra i comuni della provincia.

Per vedere la differenza tra il sistema primitivo, e quello al quale attualmente la Commissione vorrebbe condurre la Camera, basteranno poche parole.

Il canone totale che si oppone allo Stato con questa legge, quanto al primo riparto, è fissato dalla rappresentanza nazionale in questo consesso. Ora, domando io, sarebbe egli meglio, sarebbe maggiore garanzia per il generale interesse del paese e dei contribuenti se fosse fissato dal potere esecutivo e se la rappresentanza nazionale non emettesse che un parere? Lo stesso preciso ragionamento bisogna applicarlo ai Consigli provinciali.

Col primo sistema il Consiglio provinciale che nasce dal voto popolare e rappresenta gli interessi della intera provincia fissa definitivamente il riparto del canone: invece col nuovo sistema esso non dà che un parere. Ora questo confronto basta a giudicare i due sistemi.

Nel primo caso il principio elettorale è rispettato; nel secondo è discostato ed offeso. Signori: sono tali e tanti i richiami che si sono fatti unanimemente da tutte le parti, in tutti i gradi della rappresentanza popolare, contro l'esistenza dei Consigli provinciali come corpi semplicemente consultivi, ch'io non posso difendermi da un doloroso sentimento di meraviglia, vedendo come siasi voluto in questa legge affidare ai Consigli provinciali nuovamente un'operazione semplicemente consultiva, e riconsacrare un errore riconosciuto dall'universale. Io lo ripeto, egli è un disconoscere interamente il principio elettorale. Si dice (e questa ragione si è ripetuta più volte) che nei Consigli provinciali non è rappresentato l'interesse di tutta la provincia. Veramente io non so come questa ragione si possa mettere innanzi seriamente. All'elezione dei Consigli provinciali concorre il voto di tutti gli elettori comunali della provincia: ed è puramente accidentale se avviene che sieno nominati a consiglieri provinciali uomini i quali siano residenti nella città capoluogo di provincia. Questo non è che un semplice accidente; ma essi hanno ricevuto la fiducia di tutta la provincia, e di tutti gli elettori ed hanno mandato di rappresentarne e difenderne gli interessi.

Del resto entrerò nella questione di pratica esecuzione della legge elettorale attualmente in vigore.

Se nella pratica avviene che nelle città capoluoghi di provincia si radunino in maggiore numero gli elettori, questo è un inconveniente che dipende dalla volontà degli elettori, e può, quando il vogliono, essere tolto.

Se gli elettori che non appartengono al capoluogo di provincia vogliono intendersi, se vogliono formare comitati elettorali, se vogliono illuminarsi nella scelta de' consiglieri come dovrebbero fare onde godere i vantaggi del sistema rappresentativo, ed averlo attuato con verità, egli è certo che, non solo non prevarrebbero gli interessi della capitale o della città capoluogo di provincia, ma prevarrebbe sempre l'elemento comunale, o, meglio, prevarrebbero gli interessi generali. Imperocchè è certo che la popolazione, e conseguentemente il numero degli elettori delle provincie e dei comuni, è sempre di gran lunga superiore a quello degli elettori della capitale e della città.

Io non posso poi vedere come il Governo abbia su questo punto modificata non poco la sua opinione. L'onorevole ministro dell'interno parecchie volte, quando ebbe occasione di parlare della libertà dei comuni, disse esserne propugnatore: disse di volere la libertà municipale e l'emancipazione delle provincie. Oggi mi pare che abbia abbandonato interamente il suo sistema ed abbia imitato il suo collega il ministro delle finanze, il quale esso pure in questa questione si è mostrato niente affatto amico del sistema che aveva prima d'ora propugnato.

Del resto non bisogna dissimularsi che se può avvenire in pratica l'inconveniente sul quale si fonda il sistema del Ministero, inconveniente che può e deve cessare a misura che si estendono le abitudini parlamentari, altri e ben più gravi ve ne sarebbero se si adottasse il sistema ministeriale.

Non è egli facile, o signori, in pratica, che l'intendente il quale siede nel capoluogo di provincia, non sia condotto a prediligere gli interessi? Noi abbiamo potuto rimarcare più d'una volta, o signori (e qui mi si permetta di dire intera la verità), noi abbiamo rimarcato questa tendenza nei Consigli divisionali. Noi abbiamo veduto gli intendenti generali (e quanto ho potuto notare della divisione a cui appartengo, altri avranno potuto notarlo forse in qualche altra), abbiamo, dico, veduto gli intendenti generali, de' quali io non metto in dubbio le buone intenzioni, mostrare una predilezione notevole pel capoluogo dove risiedono. È quello che avverrà in molti casi se si sancisse l'emendamento proposto; e se questa mia opinione volesse mettersi in dubbio, io potrei corroborarla coll'esame di bilanci divisionali; le cifre giustificerebbero la mia opinione.

Si tratta, o signori, di giudicare se dobbiamo dare la prevalenza alle decisioni di un ufficiale del Governo, ovvero alle deliberazioni di un corpo elettivo.

Se non che l'onorevole ministro delle finanze dice: se avessimo modificata la legge comunale, se il sistema di elezione dei Consigli provinciali fosse modificato, se i consiglieri non fossero nominati per scrutinio di lista, io insisterei su questi emendamenti: lascerei libera l'azione dei Consigli.

Ma io rispondo: attualmente è in vigore una legge sulle amministrazioni comunali, provinciali e divisionali, legge in molte parti imperfetta, che vuol essere modificata e prontamente, ma che tuttavia è vigente. La Commissione e il Ministero credono che i Consigli provinciali, in questo caso, non possano emanciparsi: ma non avvi forse altro spediente? Perchè la Commissione non ha pensato che nella legislazione attuale esistono le rappresentanze divisionali?

La Commissione se, cambiando parere, non voleva in questa legge rispettare la libertà dei Consigli provinciali, poteva bene rispettare le attribuzioni e le autorità dei Consigli divisionali. Non voleva lasciare che i Consigli provinciali fissassero in modo definitivo il riparto del canone

fra i comuni? Ebbene, potevasi lasciare che il riparto fosse fissato dalla rappresentanza divisionale, ch'è il corpo deliberante a termini della legge attuale. In seguito, quando la legge comunale sarà modificata, se i Consigli provinciali saranno riconosciuti indipendenti e deliberanti, ad essi sarà demandato il riparto, ed in quella circostanza si potrà discutere se conviene modificare l'attuale sistema di elezione secondo le idee dell'onorevole signor ministro.

Le quali idee, per altro, del signor ministro, io non divido per nulla: ma, qualunque sia l'opinione che potrà prevalere, essa potrà allora discutersi, e se prevarrà quella del signor ministro, i Consigli provinciali saranno, anche pel signor ministro, giudici imparziali del riparto. Intanto però mi pare che il riparto può farsi imparzialmente dal Consiglio divisionale.

Ora, perchè si vuole coi nuovi emendamenti offendere e la libertà provinciale e la legge attuale in vigore? Si stabilisca che il riparto debba farsi dal corpo divisionale, i cui rappresentanti non si può dire certamente che potranno essere preoccupati degli interessi piuttosto di un comune che di un altro: ma non si venga nella determinazione di togliere dalla legge la sola disposizione che rispetta il concetto elettivo, per sostituirvi senza limiti il principio d'autorità.

Del resto, contro i mali che possono avvenire in causa di un riparto che un Consiglio provinciale facesse non perfettamente conforme alla giustizia, vi è sempre, a termini di questo progetto di legge, un rimedio.

I comuni possono ricorrere e introdurre i loro gravami in via del contenzioso amministrativo. Ed anche in questo caso, domando se non sia meglio difeso l'interesse dei comuni se ricorreranno al tribunale amministrativo reclamando contro una deliberazione del Consiglio provinciale, che non se dovranno reclamare contro una decisione del Governo. I Consigli provinciali non hanno la minima influenza sui Consigli d'intendenza che deve giudicare, mentre l'influenza del Governo è grandissima.

Signori! Che cosa avverrà nella pratica applicazione di questa legge? Avverrà molto facilmente che i Consigli provinciali, convocati per quest'umile e poco decoroso ufficio di dare un parere, non si raduneranno. Dirò anzi, che se i Consigli sono, come li crede il Governo, non si accorderanno cogli intendenti che nella peggiore supposizione.

Infatti, per che ragione la Commissione e il signor ministro ricusano di affidare il riparto del canone, in via definitiva ai Consigli provinciali? Perchè credono che in questi prevalgano gli interessi del capoluogo. Quando dunque, questi Consigli, dei quali non è variato il sistema d'elezione, quando concorderanno col parere e coll'operato dell'intendente? Quando nel parere e nel riparto dell'intendente prevarranno gli interessi del capoluogo. Queste induzioni sono così evidenti che non credo possano essere contraddette.

Finalmente, e questa sarà l'ultima mia osservazione, seguendo il sistema proposto dalla Commissione e dal Governo, qual altro male ne avverrà? Il Governo, o signori, avendo piena balla del riparto di questa imposta gravosissima fra tutti i comuni dello Stato, avrà in mano un mezzo potentissimo d'influenza elettorale.

Io prego vivamente la Camera di avvertire quanto importi di difendere dalla corruzione il sistema rappresentativo: ora veda bene che quando la distribuzione di una tassa sì rilevante dipenderà dal Governo, i comuni che vedranno il loro benessere in sua mano, saranno costituiti nell'intera sua dipendenza. Io non dico che il Governo abuserà

di questo mezzo, dico che potrebbe abusare, e questo basta ed è troppo per persuaderci che bisogna respingere assolutamente gli emendamenti proposti dalla Commissione e dal ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Sappa ha la parola.

SAPPA. Io ritengo che le disposizioni dell'articolo 20, come venne proposto, in nulla pregiudichino il ricorso in via del contenzioso amministrativo contemplato dall'articolo 32, poichè così hanno dichiarato ed il relatore ed il signor ministro dell'interno. Faccio però osservare che nel nostro sistema i ministri non possono essere tradotti davanti al tribunale di contenzioso amministrativo per rispondere degli atti della loro amministrazione, perchè, ove ciò fosse, possibile, ne avverrebbe che il ministro dell'interno sarebbe giudicato dal Consiglio d'intendenza da esso dipendente, cosa che non credo conveniente pel Governo, nè abbastanza appagante per la parte che così lo tradurrebbe in giudizio. So che in certi casi le aziende possono essere convenute in giudizio, ma mi riesce nuovo che ciò si faccia riguardo ad un ministro per gli atti che alla sua competenza si appartengono.

Io credo dunque che l'emendamento proposto dalla Commissione col nuovo articolo 20 nel sistema dell'attuale nostra amministrazione non possa ammettersi perchè in opposizione ai principii sinora seguiti, perchè poco conveniente pel Governo, e perchè non potrebbe somministrare sufficiente garanzia alle parti che col Governo contendono.

DE SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Governo non ha alcuna difficoltà d'assicurare la Camera che quando la legge comunale sia modificata, e siano tolti i pericoli che ora vi sono, prenderà egli stesso l'iniziativa per rendere definitivo il voto dei Consigli provinciali sul riparto in questione. Io non credo poi che l'includere in questa legge alcune forme le quali assicurino a tutti gli interessati i mezzi di far ripartire una decisione quando dubitino della sua giustizia, sia un motivo per concludere che le idee dei ministri in fatto di libertà comunale si sono modificate col loro giungere al potere. Posso per parte mia assicurare la Camera che sono molto circospetto nel formarmi un'idea, ma formata una volta, sono piuttosto tenace, e non la cangio così leggermente.

Lascierò ora in disparte la legge comunale perchè è soltanto allo stato di studio, e in questo stato è necessario lasciare al Ministero la libertà di dare al suo esame tutta la maturità, tutta la coscienziosità necessaria: dichiaro però fin d'ora, che il mio progetto in massima è favorevole alla maggiore possibile estensione delle libertà comunali, sebbene io riconosca la necessità di moderare anche in certi punti le mie idee, nelle quali i pericoli della libertà essendo troppo gravi, il paese non sarebbe forse disposto a seguirmi.

Una voce a sinistra. E perchè?

DE SAN MARTINO, ministro dell'interno. Perchè il paese non riceve le ispirazioni nè da una, nè dall'altra parte della Camera. Esso ha il suo modo di sentire, e rispetto all'amministrazione provinciale e comunale per le lunghe e coscienziose indagini che ho fatto, credo che non mi accompagnerebbe in tutte le mie idee di libertà comunale.

Io procurerò che il progetto contenga quella maggiore libertà che le opinioni e la tendenza del paese comportano, e se non avrò io la fortuna di far prevalere il principio dell'assoluta indipendenza dei comuni, spero almeno di dare quella spinta che valga a perfezionare l'educazione amministrativa, che deve essere il primo cardine d'una tale indipendenza.

Ritornando al progetto di legge in discussione, io ripeto che il Ministero presentando la legge comunale apporterà in questa le modificazioni necessarie onde il Consiglio provinciale sia eco ed egual rappresentante di tutta la provincia, e confido quindi che almen per ora non debba soffrire difficoltà l'articolo che si discute.

MELLANA. Riprendo per la terza volta la parola, per confortare l'onorevole ministro dell'interno a non temere di essere troppo liberale nel progetto di legge che sta elucubrando sui comuni. Il paese, ne sia certo, non sarà meno liberale di lui. In quanto a noi, che sediamo nell'opposizione, lo conforteremo invece di combatterlo in ragione del liberalismo che sarà per ispiegare. Nè credo che la maggioranza che lo appoggia voglia mostrarsi meno di lui liberale massime in una riforma cotanto vivamente desiderata dalla nazione. Si conforti adunque e spieghi pure intiero il suo liberalismo, e non tema rimproveri, ma applausi dal paese.

Farò ancora un'osservazione contro l'Achille degli argomenti fin qui adottati in appoggio del nuovo progetto.

La grande ragione che si adduce e che fu ripetuta dagli onorevoli ministri per propugnar il nuovo progetto della Commissione, si è quella che molti comuni non sono rappresentati nei Consigli provinciali perchè non hanno un eletto che li rappresenti nato od abitante nel proprio comune.

Mi perdonino i signori ministri, ma non so come da uomini che si chiamano vindici delle leggi dello Stato possano dirsi non rappresentanti coloro cui la legge chiama a liberamente eleggere i loro consiglieri provinciali.

Ma se si richiedesse per essere rappresentato l'aver a rappresentante uno nato od abitante sotto lo stesso campanile, non so come si potrebbe dire la nostra Camera rappresentante della nazione, mentre vediamo che da molte provincie, massime dalle lontane, si scelgono a rappresentanti uomini della capitale; una gran parte dei rappresentanti della Sardegna, sono pure cittadini di Torino. Se quando viene in discussione qualche cosa che tocca agl'interessi della capitale noi dichiarassimo sospetti questi torinesi cittadini rappresentanti di altre provincie, si dichiarerebbe imparlamentare la nostra opposizione e saremmo a buon diritto richiamati all'ordine.

Or bene, se vuoi adattare questo principio d'ingiusto sospetto contro i Consigli provinciali, non so poi con qual fronte potremo fare un'esclusione a riguardo nostro.

Rammento ancora alla Camera l'osservazione colla quale il mio amico Depretis chiudeva il suo ragionare, la quale forse prudentemente non fu contraddetta dal signor ministro: intendo parlare della moralità delle elezioni politiche. I ministri sostengono che possono e debbono intervenire efficacemente nelle elezioni. Quali sono i loro agenti nelle lotte elettorali? Sono gl'intendenti. E voi vorrete lasciare ai soli intendenti coll'appello ai loro mandanti, cioè ai ministri, la ripartizione fra i comuni di questa imposta?

E non s'avvede la Camera quale arma potente di corruzione rimette a mani del Governo, ove questo ne volesse abusare?

E io domando se questo non sia un grave inconveniente, sia rispetto alla giustizia che riguardo alla moralità pubblica, assai maggiore di quello che possa un qualche consigliere provinciale fallire al debito suo per un interesse materiale del luogo nel quale abita.

Insisto quindi perchè la Camera voglia attenersi al primo progetto della Commissione, rigettando la nuova proposta.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 18 sì e come venne emendato dalla Commissione.

DEPRETIS. Proporrei un emendamento.

Nel mio ragionamento io ho accennato alla Camera come credessi, salvo ben inteso le riforme da farsi, e prontamente, alla legge comunale, che la Camera osservasse il sistema attualmente in vigore, cioè che affidasse la definitiva rettifica- zione della tabella al Consiglio divisionale il quale non può essere interessato per una o per altra frazione di provincia.

In questo senso io avrei compilato un emendamento, il quale è così concepito :

« Il Consiglio provinciale che sarà ove d'uopo convocato in Sessione straordinaria, dà parere sulle rettificazioni della tabella sulle basi portate dall'articolo 14, e il Consiglio divi- sionale, pure convocato in Sessione straordinaria, fissa defi- nitivamente sulle basi dell'articolo 14 suddetto la quota... » il resto come nel progetto primitivo della Commissione.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle fi- nanze.* Il deputato Depretis crede potersi ovviare agl'incon- venienti che avrebbero luogo, qualora il corpo chiamato a deliberare in modo definitivo sul riparto non fosse abba- stanza imparziale, commettendo il definitivo giudizio al Con- siglio divisionale.

Questo in pratica arreca due difficoltà. Nel Consiglio divi- sionale le singole provincie, più ancora che nei provinciali, sono rappresentate da uomini appartenenti al capoluogo, ed anzi, nella massima parte dei casi, i membri del Consiglio divi- sionale appartengono pure al Consiglio provinciale. Quindi esso consterebbe per una parte di giudici che hanno data la prima sentenza, e ne risulterebbe che quelli che sono pre- giudicati da un voto anteriore, avrebbero ad emettere il voto definitivo.

Pertanto io penso che il voto del Consiglio divisionale sa- rebbe ancor meno imparziale di quello del Consiglio provin- ciale. A questo proposito ripeto quanto ha detto l'onorevole mio collega il ministro dell'interno. Noi assumiamo l'impegno preciso e formale che, tostochè si riformi il sistema di ele- zione dei Consigli provinciali, tostochè le varie parti delle provincie siano tutte rappresentate, riformeremo l'articolo.

Però ora il rimandare il riparto definitivo al Consiglio divi- sionale, sarebbe, a mio credere, un rimedio peggiore del male. Io credo che si esagerino troppo i pericoli di questa disposizione. Noi vediamo in pratica come i Consigli provin- ciali esercitano una certa influenza sugli'intendenti, e come questi abbiano una gran deferenza per i Consigli medesimi. Grazie al cielo, abbiamo quasi nessun esempio di urto fra gl'intendenti ed i Consigli provinciali. Io veggio che quasi tutti i Consigli votano ringraziamenti agl'intendenti; vedo che sopra i nove decimi dei casi vi ha un'armonia quasi per- fetta. Quindi in pratica stimo che gl'intendenti ed i Consigli provinciali se la intenderanno fra di loro, e che non nasce- ranno mai circostanze in cui si abbia da ricorrere al Ministero.

Comunque sia, se vi nascerà inconveniente non sarà che transitorio, giacchè almeno per questa parte io spero che fra breve avremo questa tanto desiderata riforma dei Consigli provinciali. Già dessa era stata messa avanti per via d'ini- ziativa da un onorevole deputato della Savoia, ed io penso che nella prossima Sessione la potremo deliberare. Il Mini- stero almeno la desidera quanto la possano desiderare i de- putati Mellana e Depretis.

Ma ora, lo ripeto, siamo nella dura necessità di scegliere fra due inconvenienti: o quello di lasciare in definitiva al Ministero sussidiato dal Consiglio di Stato il pronunciare il giudizio in quei casi rarissimi in cui l'intendente non avrà potuto andare d'accordo col Consiglio provinciale; o quello di non tutelare abbastanza i diritti dei comuni.

Parmi che fra i due si abbia a scegliere il minore.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIARLE, *relatore.* Se la Camera vuole andare ai voti, io non insisto, e rinuncio alla parola, altrimenti dirò che la Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Depretis per i seguenti riflessi. La questione se si debba attribuire ai Consigli divisionali il ri- parto definitivo della quota da provincia a comune erasi già discussa nel seno della Commissione. Il motivo per cui non si accettò si è perchè la maggior parte dei consiglieri divi- sionali, appartenendo a provincie diverse da quelle in cui si tratterebbe di fissare la quota, non sono in posizione favore- vole per avere tutte quelle cognizioni che si richiedono per ben proporzionare il tributo. Ove si adottasse la proposta dell'onorevole Depretis, ne verrebbe la conseguenza che uno o due dei consiglieri provinciali, i quali ad un tempo sono consiglieri divisionali, farebbero essi soli definitivamente il riparto dell'imposta, essendo quasi certo che gli altri consi- glieri divisionali appartenenti alle altre provincie si riferi- rebbero a quanto da essi verrebbe proposto. Ora vede l'ono- revole Depretis quanto minori guarentigie vi sieno facendo operare il riparto da uno o due dei consiglieri divisionali anzichè dall'intero corpo dei consiglieri provinciali.

Per queste ragioni io credo che se si adottasse la proposta dell'onorevole Depretis, anzichè aumentare le guarentigie che si vogliono concedere ai contribuenti, queste verrebbero di molto a diminuire.

La Commissione pertanto non può a meno che respingere l'emendamento da lui proposto, ed insiste perchè piaccia alla Camera di accogliere l'articolo 18 come fu ultimamente e- mendato.

DEPRETIS. Io preferisco l'articolo quale prima venne presentato dalla Commissione, che cioè si lasci ai Consigli provinciali di fissare definitiva mente il riparto del canone, e non ho ricorso all'emendamento, se non che per togliere di mezzo l'unica obbiezione posta in campo dalla Commissione, la quale consisteva in ciò che nei Consigli provinciali non vi potesse essere imparzialità e dovessero sempre prevalere gl'interessi del capoluogo. Io dissi che quando si fosse invece ricorso al Consiglio divisionale parevami certo che gl'inte- ressi del capoluogo di provincie non avrebbero avuto preva- lenza. I contrasti nei Consigli divisionali succedono attual- mente perchè gl'interessi di tutte le varie provincie non for- mano che una massa comune, ed è perciò naturale che le di- verse frazioni le quali rappresentano gl'interessi speciali si mettano in guerra fra di loro, e sostengono ciascuna gl'inte- ressi che più specialmente rappresentano; ma una volta che il riparto delle quote provinciali è già definitivamente fissato dalla legge, una volta che il Consiglio divisionale non è chia- mato a pronunziare se non come un giuri, come un tribu- nale su questo riparto, tutti gl'inconvenienti cessano. Non c'è più lizza, nè motivo di contendere. In questo caso io credo che un corpo, come è il Consiglio divisionale, offra guarentigie più che sufficienti per pronunziare imparzial- mente e saviamente sopra un riparto il quale d'altronde è già stato fatto dagl'intendenti, sul quale sono già stati sentiti i comuni, sul quale il Consiglio provinciale ha già pronunciato il suo parere. Se si vuol credere che il Consiglio divisionale non possa dare un giudizio illuminato in siffatta materia, non si potrà più credere illuminato il giudizio di un qualsiasi corpo deliberante o giudicante.

Non vedo poi come possa essere presa in considerazione la promessa fatta dagli onorevoli ministri delle finanze e del- l'interno i quali dicono che, quando verrà in discussione la

legge comunale, allora si darà ai Consigli provinciali la facoltà di fare il riparto. Se gli onorevoli ministri facessero questa dichiarazione puramente e semplicemente senza condizione e senza vincolo, quantunque non risponda agli argomenti messi innanzi da chi difende il sistema primitivo della Commissione, tuttavia potrebbe avere un qualche peso; ma questo impegno essi non lo assumono senza condizioni. La loro promessa essi la vincolano ad una condizione, cioè che sia modificato l'attuale sistema elettorale. Essi con ciò vogliono dunque pregiudicare la questione innanzi tempo, essi vogliono dunque fin d'ora vulnerare la questione elettorale, ed io dico che non è in tal guisa che si deve procedere in una seria ed illuminata discussione, e che si deve toccare e ferire una questione sì grave.

Io quindi propongo alla Camera che si voti di preferenza il progetto primitivo della Commissione che lascia la facoltà ai Consigli provinciali di fissare definitivamente il riparto fra i comuni, od in via subordinata: quando cioè quell'articolo non fosse votato, si voti sopra l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis propone due emendamenti: prima di tutto come emendamento riproduce il primitivo progetto della Commissione; subordinatamente poi, ove questo non fosse accettato, propone l'emendamento testè letto.

Do lettura dell'articolo proposto primitivamente dalla Commissione, e lo pongo ai voti:

« Il Consiglio provinciale che sarà, ove d'uopo, convocato in Sessione straordinaria, procede alle rettificazioni della tabella sulle basi portate dall'articolo 14, e fissa definitivamente la quota del canone cadente a carico di ciascun comune, tenuto conto delle osservazioni dei Consigli comunali e dei maggiori schiarimenti che potrà procurarsi. »

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Ora metto ai voti l'altro emendamento:

« Il Consiglio provinciale che sarà, ove d'uopo, convocato in Sessione straordinaria, dà parere sulle rettificazioni della tabella sulle basi portate dall'articolo 14, e il Consiglio divisionale, pure convocato in Sessione straordinaria, fissa definitivamente sulle basi dell'articolo 14 suddetto la quota, ecc., » il resto come nel progetto primitivo della Commissione.

(Fatta prova e controprova è rigettato.)

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Poichè oramai è manifesto che la Camera preferisce il nuovo sistema della Commissione, io penso che si debba almeno attenuarne gl'inconvenienti.

Abbiamo inteso che questo modo di fissare la tabella non è che transitorio. Per altra parte ognuno comprende che, ancorchè fosse possibile stabilire norme migliori, ancorchè fosse possibile deferire agli stessi Consigli provinciali il giudizio definitivo, tuttavia la prima formazione della tabella non sarebbe che un esperimento. Ora, fatto il primo esperimento, dopo qualche tempo converrebbe procedere, sopra i dati che l'esperienza sarà per fornire, ad una revisione generale della tabella medesima. Ritenute tutte queste osservazioni, io spero che il Ministero e la Commissione non avranno difficoltà ad accettare un nuovo articolo in aggiunta a quelli che essi propongono, che sarebbe il 21, così concepito:

« Le tabelle di riparto saranno rivedute in capo a tre anni per tutte le provincie secondo le norme che verranno ulteriormente stabilite per legge. »

Così rimarrebbe stabilito effettivamente che il sistema che

attualmente si sancisce per necessità non è che transitorio, e che ulteriormente si procederà alla riforma di tutta la legge con altra apposita.

Spero che in capo a tre anni si sarà potuto provvedere per alcuni miglioramenti a tutto il sistema provinciale e specialmente al modo di elezione dei Consigli provinciali, facendo trionfare l'elezione per mandamento. Altrimenti io riconosco col Ministero e con altri onorevoli preopinanti che i comuni nei Consigli provinciali non sono rappresentati.

Ad ogni modo, siccome i vizi del sistema che attualmente si accetterebbe, sono generalmente riconosciuti, e siccome non per altra ragione se non per la necessità si accetterebbe, io credo utile restringere sin d'ora l'effetto di questo sistema a breve durata. Un'altra cautela che io mi faccio a proporre per attenuare gl'inconvenienti del nuovo sistema consisterebbe in regolare la formazione delle tabelle che si propongono dagli intendenti.

La legge, secondo gli articoli già votati, non fa che ordinare agli intendenti di formare la tabella senza prescrivere il modo. Ora è da temersi che essi non facciano in questa tabella che assegnare a ciascun comune la quota senza indicare la base del loro giudizio; e se ai singoli comuni si comunicasse solo l'articolo che li concerne particolarmente, evidentemente essi sarebbero nell'impossibilità di fare le loro osservazioni, perchè tali osservazioni non possono poggiare che sul paragone tra comune e comune.

Io adunque, per accrescere per quanto sia possibile le guarantee, e per ovviare agli inconvenienti, proporrei ancora un altro articolo, che sarebbe premesso a tutti i nuovi articoli della Commissione. Esso sarebbe così concepito:

« Per gli effetti di cui nei due articoli precedenti, l'intendente della provincia dovrà per ciascun comune esprimere non solo la quota assegnata, ma ancora il numero dei venditori al minuto di vini, spiriti e liquori, il numero delle persone che attendono al macellamento del bestiame ed alla fabbricazione della birra, il numero delle feste, fiere e mercati, la popolazione fissa e mobile, l'ammontare complessivo delle imposte dirette, e nelle provincie appaltate, l'ammontare del canone portato dagli appalti. La tabella, così formata, sarà stampata e distribuita per esemplari ai comuni come si è detto all'articolo 16. »

Mediante questi due articoli io penso che realmente, se non in totalità, almeno in parte, verranno attenuati d'assai gl'inconvenienti degli articoli che la Camera si prepara a votare.

PRESIDENTE. Domando se siano appoggiate queste proposte.

(Sono appoggiate.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi è in quest'ultimo emendamento una parte che forse non si potrebbe mettere in pratica, ed è l'obbligo di iscrivere la quota del canone, secondo che risulta dagli attuali appalti dei singoli comuni. L'onorevole proponente sa che l'accensamento si fa per provincie, e in alcuni luoghi per mandamenti, ma non credo ve ne sia alcuno per comuni. Sarebbe per conseguenza un prescrivere una cosa ineseguibile.

Quanto alle altre prescrizioni non credo vi sia difficoltà ad ammetterle, tanto più che il Ministero fa ora preparare una statistica di tutte le osterie, caffè, vendite di liquori, ed io penso che in queste cose la pubblicità può arrecare molti vantaggi.

Ben inteso però che il quadro deve comprendere tutti i comuni delle provincie; e in tutti pure i comuni deve essere

pubblicato; giacchè, trattandosi di riparti, non è che per via di paragone che i comuni potranno giudicare se sono o no gravati.

Tolta adunque la parte relativa al canone d'appalto, perchè sarebbe in pratica ineseguibile, non avrei difficoltà di accettare l'emendamento.

Quanto all'altro mi riservo, quando venga in discussione, di manifestare la mia opinione.

PESCATORE. Dal mio canto acconsentirei ad aggiungere, per ciò che riguarda l'ammontare dei diritti che già si pagavano, le parole *dove ciò sia possibile*, poichè non si deve disconoscere questa base. (*Bisbiglio*)

Di grazia, si consulti l'articolo 15. Nel secondo alinea di esso è detto :

« Nei comuni appartenenti alle provincie appaltate si avrà altresì riguardo all'ammontare dei diritti pagati in base dell'appalto. »

Questa è una delle basi che la legge stessa indica agli intendenti a cui essi debbono aver riguardo nel formare la tabella.

Io non credo dunque che sia nulla questa base, se la Camera suppose, votando quest'articolo, che almeno in certi comuni sia riconosciuto l'ammontare di questi diritti.

Io stimerei che, poichè l'intendente vi ha riguardo, debba nella sua tabella indicare questo ammontare che ha diretto in parte il suo giudizio. Dove l'intendente non conosca questo ammontare, allora dalla stessa legge è dispensato di farne l'indicazione.

CAVOUE, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che questo non sarebbe uno stile molto parlamentare. A creder mio, sarebbe meglio dire: « per le provincie già appaltate, l'ammontare dei contratti di sotto-accesamento dove esistono, ecc. »

BRONZINI-ZAPPELLONI. Dal momento che l'onorevole ministro delle finanze ha accettato l'articolo d'aggiunta proposto dal deputato Pescatore, la Commissione non muove difficoltà a questo riguardo.

Faccio osservare però che le cose, che fanno argomento dell'aggiunta summenzionata, sono piuttosto proprie di un regolamento che di una legge, e ciò tanto più dacchè esiste di già esplicito nell'articolo 15 il criterio che deve guidare l'intendente nella compilazione della tabella di riparto.

In tale articolo già si statuisce che l'intendente debba tener conto delle circostanze e dei dati che il deputato Pescatore ha accennati nella sua aggiunta. Siccome è detto in questa stessa legge che dovrà compilarli un regolamento per provvedere all'esecuzione della medesima, così mi pare miglior consiglio che tali avvertenze siano consegnate nel regolamento che si farà, e che possa bastare il contenuto nell'articolo 15 per avere la certezza che l'intendente sarà per attenersi a questi dati che debbono servire di base al suo riparto.

PESCATORE. Io credo che a tutta la Camera sia manifesto che la mia proposta non contiene una materia solamente regolamentare, imperocchè da essa deve risultare una vera guarentigia che il riparto della contribuzione fra i comuni sia equo e il meno arbitrario che sia possibile.

Ora, io domando se le guarentigie dell'equità del riparto debbano formare materia di regolamento, oppure non debbano essere comprese nella legge medesima, tanto più che i Governi sogliono temere che dai reclami dei comuni nascano incagli all'esercizio dell'autorità. Io penso che il Governo, ed i ministri che sono attualmente al potere, sarebbero forse disposti a legare le mani ai loro subalterni; ma temo che altri

ministri poi non siano egualmente disposti a ciò che, tementi delle troppo minute osservazioni dei comuni, non sieno così facilmente propensi a somministrare ad essi i mezzi di fare queste opposizioni. Altri ministri crederanno forse che sia molto più spedito il lasciare il pieno arbitrio agli intendenti di non comunicare tutti gli elementi necessari ai comuni per evitare tutte le opposizioni.

Dunque i rappresentanti del paese, cui spetta di limitare ad un giusto confine l'arbitrio dell'autorità, debbono stabilire le guarentigie, nè lasciare che l'autorità stessa limiti se medesima con regolamenti, cosa che raramente o quasi mai avviene. Perciò persisto nella mia proposta.

CHIARLE, relatore. Io penso che veramente sia materia di regolamento quanto veniva proponendo l'onorevole deputato Pescatore coll'articolo testè accennato. Se egli volesse imporre l'obbligo di accennare tassativamente le basi che sono indicate nell'articolo 15, od al Consiglio provinciale o ad altro corpo, acconsentirei seco lui essere indispensabile che questa disposizione si facesse per legge, ma avvegnachè non si tratta che d'imporlo all'agente del Governo, ciò può agevolmente ottenersi, inserendolo nel regolamento, che verrà per decreto reale approvato per l'esecuzione della presente legge.

L'articolo 15 fissa in modo imperativo le basi generali, giusta le quali l'intendente è costretto a determinare la quota dei comuni: esso non può dipartirsi da queste basi in nessuna maniera. Ha inoltre interesse di giustificare il suo operato, affinchè il Consiglio provinciale non riformi il suo progetto di riparto. Lo dovrà poi fare necessariamente nel decreto reale che approverà il regolamento, destinato a dare esecuzione a questa legge. S'imporrà quest'obbligo speciale all'agente del Governo; e dalla dichiarazione che ha testè fatta l'onorevole presidente del Consiglio si ha motivo a credere che questa condizione verrà certamente apposta come una conseguenza naturale e diretta dell'articolo 15.

Non posso poi consentire coll'onorevole mio amico, il deputato Pescatore, che questa sia una maggiore guarentigia; la guarentigia sta nell'articolo 15, in cui si fissano in modo imperativo le basi del riparto; non istà nell'obbligo di enunciarela.

Non vedo adunque che alcuna guarentigia egli abbia aggiunto a quello che fu già votato dalla Camera.

Per queste ragioni io credo che l'onorevole deputato non vorrà insistere perchè sia posto in votazione il suo articolo.

MICHELINI. Ho votato in favore del primitivo progetto della Commissione; respinto questo, ho votato in favore dell'emendamento Depretis, secondo il quale i Consigli divisionali avrebbero giudicato in modo definitivo sul riparto fra i comuni. Respinto di nuovo quest'emendamento, ora mi trovo naturalmente condotto ad appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, perchè in esso ravviso un rimedio ai gravi inconvenienti del nuovo sistema della Commissione. La bontà di quest'emendamento non è stata contestata nè dal signor ministro, nè dai membri della Commissione. Tutta la questione consiste nel vedere se la disposizione contenuta in esso sia materia di regolamento ovvero di legge. Per due motivi l'onorevole relatore di questa legge diceva essere materia di regolamento: primieramente, perchè questa disposizione riguardando gli intendenti, cioè agenti governamentali, il Ministero può loro imporgliela per mezzo del regolamento. Ma questo non basta alla Camera; essa deve volere che quest'obbligo corra agli intendenti e non che sia in arbitrio del Ministero l'imporlo o non imporlo.

Del resto, questa discussione, che è assai viva da ambe le

parti, ben dimostra l'emendamento Pescatore essere materia di legge e non di regolamento. I regolamenti devono limitarsi all'esecuzione delle leggi; ora, qui non si tratta d'esecuzione di legge, ma si tratta di legge stessa, perchè si tratta d'imporre un'obbligazione ad agenti del Governo è vero, ma per tutelare i diritti dei contribuenti. Ora tutti sappiamo dalle leggi e non dai regolamenti dover prendere origine i nostri diritti ed i nostri doveri.

Diceva in secondo luogo l'onorevole relatore essere inutile l'emendamento proposto a cagione dell'articolo 15 di già votato. Ma tra l'articolo 15 ed il nuovo articolo proposto dal deputato Pescatore la differenza è grandissima. L'articolo 15 riguarda unicamente l'interno della coscienza degli intendenti; diffatti, se essi non volessero tener conto delle prescrizioni dell'articolo 15, non vi sarebbe modo di obbligarveli, anzi nemmeno di sindacare le loro decisioni. Al contrario l'articolo Pescatore somministra una guarentigia che le decisioni degli intendenti sono conformi all'articolo 15, ed una prova della loro rettitudine: in una parola, l'articolo Pescatore è un necessario complemento dell'articolo 15.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore.

PESCATORE. Vi rinunzio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta del deputato Pescatore, col sotto-emendamento del ministro delle finanze, la quale formerebbe l'articolo 18.

La rileggerò. (*Vedi sopra*)

(È approvata.)

« Art. 19. Il Consiglio provinciale il quale sarà, ove d'uopo, convocato in Sessione straordinaria, emetterà il suo parere ragionato tanto sul progetto di ripartizione dell'intendente che sulle osservazioni dei Consigli comunali. »

(È approvato.)

« Art. 20. Se il parere è conforme al progetto di riparto, l'intendente fissa definitivamente la quota del canone cadente a carico di ciascun comune; rende esecutoria la tabella; la fa pubblicare in ciascun comune, e ne trasmette copia all'azienda delle gabelle. »

(È approvato.)

« Art. 21. Se il Consiglio provinciale non emette parere, o lo dà contrario al primo progetto di riparto, e l'intendente non crede di uniformarsi al medesimo, la tabella cogli uniti documenti sarà trasmessa al ministro dell'interno, il quale di concerto col ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, con decreto ragionato fisserà definitivamente la quota di ciascun comune, ed ordinerà la pubblicazione della tabella in tutti i comuni interessati. »

SINEO. Prima che si proceda alla votazione di quest'articolo è necessario che si spieghino ed il signor ministro e la Commissione.

Si è detto da uno degli onorevoli preopinanti non essere conveniente che una deliberazione data dal Ministero possa essere riveduta dal Consiglio d'intendenza. Questa conseguenza sarebbe inevitabile, se sussistesse l'articolo 32 quale è stato proposto dalla Commissione. Se tuttavia il Ministero e la Commissione sono ancora d'accordo a mantenere quest'articolo 32, io non avrei altre osservazioni a fare; ma se intendessero poi di domandare l'abrogazione, allora necessariamente bisognerebbe entrare in una grave discussione. Aspetterò quindi le spiegazioni che mi saranno date.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Demando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Deggio pregare

la Camera di permettermi che verifichi un momento se alle volte ho fatto sbaglio nel mio discorso precedente.

Essendomi, mentre io parlava, additato l'articolo 32, io l'ho applicato a tutta la discussione. Ora mi nasce il dubbio che lo stesso articolo 32 che parla dell'ingerenza dei Consigli d'intendenza nella revisione dei ruoli non si applichi che ai ruoli di second'ordine, cioè a quelli che il comune fa per ripartire la quota.

Leggerò quindi prima l'articolo 31, il quale dice:

« I ruoli dei debitori nella quota di ripartizione da formarsi in conformità della relativa tabella approvata come sopra, saranno resi esecutorii dagli'intendenti. »

L'articolo 32 poi è così concepito:

« Contro il risultamento di questi ruoli saranno ammessi i richiami tanto in via amministrativa, quanto in quella del contenzioso amministrativo secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore.

« Sarà pure ammesso il richiamo per parte dei comuni in via del contenzioso amministrativo sotto l'osservanza delle stesse regole contro il risultamento della tabella enunciata nell'articolo 14 della presente legge.

« Non saranno più ammissibili i richiami, trascorso il termine di un mese, rispettivamente dal giorno della pubblicazione di detti ruoli o della mentovata tabella. »

Vedo quindi che non ho sbagliato dicendo che le decisioni del Ministero potrebbero in via contenziosa essere riparate dai tribunali amministrativi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accade tutti i giorni.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non vedo che il Ministero negli atti che fa come potere semplicemente amministrativo sia superiore a nessuno dei poteri giuridici dello Stato; quindi credo che sia pienamente normale che una legge determini due gradazioni di operazioni, una puramente amministrativa e successivamente una intieramente giuridica.

Vediamo questa cosa tutti i giorni negli atti puramente amministrativi del patrimonio dello Stato e dei corpi tutelati dall'autorità amministrativa. Ogni giorno succede che il Governo e per la sua amministrazione e per la tutela dei corpi morali, fa atti i quali, ove diano questioni contenziose o giuridiche, vanno anche dinanzi ad un semplice giudice di mandamento, il quale, non ostante, l'intervento del Ministero decide con piena ed assoluta libertà d'azione. Nel 1842, quando fu creato il contenzioso amministrativo, i ruoli delle imposte continuarono per buona pezza ad essere approvati dal Re, eppure erano soggetti a revisione giuridica dei Consigli d'intendenza. Io approvo tuttavia che i termini precisi dell'aggiunta fatta dalla Commissione, non importino l'emaneazione di un decreto reale, in quanto che è più consentaneo ai principii amministrativi di non far intervenire l'autorità reale in casi che non siano perfetti e consumati. Quando non interviene che il ministro, il quale è una semplice autorità amministrativa, non vi è nessun inconveniente che i suoi atti dopo essere compiuti in via amministrativa siano sottoposti alle deliberazioni dei tribunali.

Quindi io dichiaro che ammetto interamente il secondo alinea dell'articolo 32 e che per mia parte sono disposto a proporre la sanzione alla Camera.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

CHIARLE, relatore. Benchè la Commissione potesse credersi dispensata dal rispondere all'eccitamento dell'onorevole deputato Sineo, avvegnachè già per ben due volte in questa seduta ebbi l'onore di far conoscere alla Camera quale fosse

il vero intendimento della Commissione circa il mantenimento dell'articolo 52, ciò nullameno, affinché sia più soddisfatto l'onorevole deputato Sineo, io replicherò le cose già dette...

SINEO. Io non domando che ripeta cosa alcuna. Sono soddisfatto delle spiegazioni date dal signor ministro, e se la Commissione concorda, non occorre altro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 21. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo d'aggiunta proposto dal deputato Pescatore:

« Le tabelle di riparto fra i singoli comuni di ciascuna provincia saranno rivedute in capo a tre anni, secondo le norme che verranno ulteriormente stabilite per legge. »

Il signor ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Pescatore con ragione considerò le basi dell'attuale riparto siccome provvisorie. Vuole quindi che sia determinato il tempo in cui vengano riformate. Io sono ben lungi dal contrastare questo suo desiderio, ma credo che si debba e vi si possa soddisfare in modo più preciso, evitando gl'inconvenienti che potrebbero risultare dalla sua proposta.

Io penso anzitutto che, siccome si fa allusione ad una proposta legislativa, ciò che la legge deve e può fare si è di stabilire che in una determinata Sessione sarà presentata una disposizione legislativa onde riformare le basi del riparto, dietro i risultati dell'esperienza.

Il dire che questa riforma verrà fra tre anni è cosa alquanto incerta. Io proporrei che si determinasse invece la Sessione legislativa, nella quale dovrà aver luogo questa riforma. Converrà dunque dire che questa riforma avrà luogo fra tre anni compiuti, e che nella Sessione del 1856 il Ministero dovrà presentare un progetto di legge per rivedere le norme, dietro le quali la riforma del riparto fra comune e comune debba aver luogo. Io spero (forse qui mi faccio illusione, ma, comunque, lo spero) che in allora si potrà non solo riformare questa parte della legge, ma anche alcune altre. Quindi io proporrei che all'emendamento dell'onorevole Pescatore si sostituisse un altro così formulato:

« Nella Sessione del 1856 il Governo dovrà proporre al Parlamento una legge per riformare il riparto del canone fra comune e comune. »

PESCATORE. Io credo che dobbiamo provvedere a due interessi ben distinti.

Io suppongo (è una semplice supposizione) che il Ministero nella Sessione del 1853 non presenti questa legge. Altre promesse di legge ci furono fatte, e poi non mantenute. In questo caso io credo tuttavia necessario che si proceda alla revisione della tabella, quando anche la revisione dovesse farsi secondo il metodo attuale, perchè l'esperienza potrebbe aver dimostrata l'ingiustizia di qualche quota, e l'intendente potrebbe rettificare il riparto.

Dunque anche a costo di dover applicare il sistema attuale, comunque vizioso ed imperfetto, io son d'avviso che entro un determinato termine si debba ad ogni modo venire alla revisione della tabella.

Pregherei dunque il ministro ad accettare la mia proposta in modo che dopo un primo alinea dove fosse dichiarato che entro tre o quattro anni si dovesse senz'altro procedere alla revisione della tabella, si aggiunga ciò che egli stesso propone, che cioè nella Sessione del 1856 si debba presentare una legge regolatrice della procedura per il riparto di cui si tratta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Forse sarebbe bene rimandare questo articolo alla Commissione onde lo concerti coll'onorevole deputato Pescatore, giacchè mi pare che non siamo dissenzienti sul complesso della cosa, ma solo sul modo di esprimere il concetto.

Io ricorderò alla Camera che essa ha sempre il mezzo di rendere provvisoria questa legge col rifiutare nel bilancio attivo di approvare questa categoria; quindi del mezzo che vorrebbe dare al Parlamento l'onorevole Pescatore, esso non ne ha strettamente bisogno. Ad ogni modo propongo che l'emendamento sia rinviato alla Commissione, perchè essa lo rediga di concerto coll'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Domando se la Camera approva questa proposta di rinvio.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma delle gabelle accensate.